

Alle origini del problema della sicurezza sul lavoro in America

The origins of the safety problem at workplace in the United States

Andrea De Lia

Abstract [ITA]: Il saggio analizza in chiave storica (e comparatistica) l’origine del problema della sicurezza sui luoghi di lavoro negli Stati Uniti d’America, sviluppando cenni all’evoluzione del contesto economico-produttivo, ai correlati effetti in termini di infortuni e malattie professionali, nonché alle lotte sindacali combattute nell’800 al fine di ottenere un ambiente di lavoro più sicuro nonché adeguato ristoro in caso di eventi avversi, col superamento delle forti e inique limitazioni alla *employer’s liability* di *common law*.

Abstract [ENG]: *The essay analyses the historical (and comparative) origin of the problem of safety in the workplace in the United States of America, developing references to the evolution of the economic-productive context, to the related effects in terms of accidents and occupational diseases, as well as to the union struggles fought in the 19th century in order to obtain a safer working environment as well as adequate compensation in the event of adverse events, by overcoming the strong and unfair limitations on employer's liability under common law.*

Parole chiave: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – diritto comparato – storia dei sistemi giuridici statunitensi

Key words: *safety at workplace – comparative law – history of the U.S. law systems*

Sommario: 1. Premesse. – 2. Cenni all’evoluzione dell’economia statunitense. – 3. Il problema della sicurezza sul lavoro. – 4. La nascita delle *labor unions*. – 5. Il problema della tutela civilistica e previdenziale. – 6. Conclusioni.

1. Premesse

Quanto al problema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, occorre rimarcare che la *criminal law* statunitense, alle origini, non giocò affatto un ruolo significativo. Ciò neppure quando, nell’800, il processo di industrializzazione, l’utilizzo più diffuso dei macchinari, la nascita di imprese occupanti via via una maggiore forza lavoro e, più in generale, la “modernità” cominciarono a modificare, ma anche ad implementare marcatamente, le condizioni di rischio e il numero degli eventi lesivi occorsi ai lavoratori.

Verso la metà dell’800, allorquando negli Stati Uniti cominciò la fase industriale, molti governi vararono norme penali finalizzate alla tutela della salute pubblica, imponendo, ad esempio, alle imprese produttrici controlli sulla qualità dell’acqua e sulla contaminazione degli alimenti, nonché sulla sicurezza dei medicinali; si trattava di disposizioni che erano costruite sulla logica della *strict liability*, ossia della responsabilità penale *sine culpa*, fondata sulla violazione di regole di comportamento e/o sul mero innesco di una situazione di pericolo¹.

Del resto, tali scelte, specificamente correlate all’incolumità pubblica (c.d. “*public welfare offenses*”), vennero alimentate dalla necessità di superare le difficoltà probatorie connesse alla

¹ N. FRANK, *From criminal to civil penalties in the history of health and safety laws*, in *Social Problems*, 1983, 5, 533 ss.

negligence, in sistemi di produzione e scambio via via più complessi e coinvolgenti, a più livelli, una pluralità di entità e individui, nonché di “ribaltare” la responsabilità e, in particolare, quella risarcitoria per eventuali danni materiali, sugli operatori di mercato, in termini di “rischio d’impresa”, secondo la logica – si potrebbe sostenere – “*ubi commoda, ibi incommoda*”².

Si trattava, però, di illeciti minori, *misdemeanors*, puniti spesso con blande sanzioni pecuniarie, anche in alternativa alla reclusione³; tale approccio, secondo alcuni studiosi, deve essere ricondotto, principalmente alla volontà legislativa di supportare l’economia, il progresso del Paese, con un diritto penale “a doppia velocità”, particolarmente comprensivo con l’*upper class* e assai più severo nei confronti della criminalità comune, da strada⁴.

Altri, invece, hanno sottolineato come la linea *soft* nei confronti della criminalità d’impresa nell’800 sia stata determinata dalle forti pressioni delle *lobbies* degli industriali e, più in genere, degli imprenditori, che avrebbero influenzato le scelte dei legislatori negli *States* al fine di evitare il ricorso alla *incarceration* e, più a monte, lo stigma della *criminal law sanction*⁵.

Quale che sia il motivo sottostante a tale impostazione, questa trova conferma attraverso l’esame della disciplina finalizzata alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, atteso che gli Stati americani, nel medesimo periodo, vararono delle regole cautelari presidiate, di massima, da sanzioni amministrative pecuniarie, alquanto blande, con scarso ricorso a quelle interdittive, mentre assai limitata fu l’applicazione delle figure incriminatrici “generalì” e, in particolare, del *manslaughter* (omicidio colposo).

Le morti talora erano particolarmente violente e molte di esse avvenivano per strada, in pubblico. Gli incidenti sul lavoro causarono un tributo elevato e crescente quando l’economia statunitense si industrializzò, ma il loro impatto rimase in gran parte taciuto. Generalmente avvenivano, inoltre, dietro i cancelli delle fabbriche, sulla proprietà dei datori di lavoro. Il sistema statunitense dall’inizio della Rivoluzione industriale rese gli infortuni sul lavoro una questione privata, soggetta alle norme di *common law* che disciplinavano i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. I diritti dei datori di lavoro alla proprietà e la disciplina del contratto, quindi, gettavano un fitto velo sugli incidenti che si verificavano sul posto di lavoro, per quanto enorme potesse essere il loro costo sociale nel complesso. Le cause e i costi degli incidenti rimasero nascosti perché le relazioni sistematiche tra infortuni e organizzazione del lavoro rimasero oscure. Per quanto ne sapevano le persone al di fuori delle miniere, degli scali ferroviari e delle fabbriche, la maggior parte degli incidenti avveniva perché i lavoratori erano stati negligenti. Il modo in cui i datori di lavoro organizzavano i loro reparti di produzione, il ritmo che imponevano ai loro dipendenti, la *compliance* alle leggi sulla sicurezza, rimasero invisibili. In parte ciò era dovuto al fatto che le autorità pubbliche, in genere, non ritenevano di poter interferire con la libertà di iniziativa economica e con i rapporti contrattuali tra datori e lavoratori. La tendenza era quella di non interferire in prerogative datoriali, ponendo, dunque, sullo sfondo le cause dell’infortunio, che erano giudicate inevitabili o “naturalì”. Gli incidenti sul lavoro, in genere, si presentavano alla vista del pubblico, quindi, o come risultato della colpa dei lavoratori stessi o come un *act of God*, un caso fortuito inevitabile e non addebitabile al datore⁶.

Per di più, le lesioni colpose, seppur gravi (*grievous* o *serious bodily injuries*, o, secondo una diversa terminologia, *battery*) non rappresentavano affatto un illecito di *common law* e furono oggetto di previsioni incriminatrici negli statuti degli Stati federati solo a partire dal XX secolo⁷.

² F.B. SAYRE, *Public welfare offenses*, in *Columbia Law Review*, 1933, 1, 55 ss.

³ J. DRESSLER, *Understanding criminal law*, Durham, 2022, 145.

⁴ J. REIMAN, *The rich get richer and the poor get poorer*, New York, 1979.

⁵ E. SUTHERLAND, *White collar crime*, New York, 1949.

⁶ A.F. MCEVOY, *The Triangle Shirtwaist Factory fire of 1911: social change, industrial accidents, and the evolution of common-sense causality*, in *Law & Social Inquiry*, 1995, 2, 621 ss.

⁷ G.P. FLETCHER, *The theory of criminal negligence: a comparative analysis*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1971, 3, 401 ss (spec. 403).

A ciò si aggiungano una serie di criticità attinenti all'ipotesi dell'illecito omissivo, che possono essere così sintetizzate:

- i) il ritardo nell'elaborazione del concetto di omissione penalmente rilevante nel contesto della dottrina e della giurisprudenza inglese e, poi, statunitense, rispetto ad una visione tradizionale per cui la *criminal law* dovesse occuparsi, fondamentalmente, di condotte attive;
- ii) la carenza di obblighi generali e tanto più specifici, sanciti dalla normativa di settore, tali da determinare la *duty of care* (*id est*, l'obbligo di garanzia o, in altri termini, il debito di sicurezza) in capo al datore di lavoro;
- iii) le difficoltà probatorie attinenti alla ricostruzione del nesso eziologico;
- iv) l'idea, ancor oggi diffusa, in un panorama in cui il *moral blame* rappresenta una cifra distintiva della *criminal law*, per cui la condotta omissiva fosse meno riprovevole di quella attiva⁸.

A fronte di siffatto, risicato strumentario e, nel contempo, di una progressiva maturazione della sensibilità collettiva rispetto al problema della *safety at workplace*, comunque, l'idea di un più incisivo intervento del diritto penale nella prevenzione venne, per lo più, scartata dalla dottrina, tanto è vero che nel 1916, nella loro influente monografia *Principles of labor legislation*, Commons e Andrews rilevarono:

In principio, allorché le imprese erano di limitate dimensioni, le sanzioni penali, consistenti in *finis* o nella reclusione, che rappresentavano le conseguenze giuridiche di violazioni di norme attinenti alla sicurezza, erano appropriate. Attualmente, però, una logica di questo tipo è totalmente fuori luogo, se rapportata all'esigenza di prevenzione di illeciti all'interno di grandi imprese. Difatti, nel contesto di procedimenti penali, il datore di lavoro potrebbe far leva su numerose eccezioni difensive, orientate al principio della presunzione d'innocenza. Piuttosto il diritto civile sembra costituire uno strumento assai più efficace. Del resto si tratta di una linea conforme alla posizione assunta dai giudici e dalle giurie, che si sono rivelate particolarmente restie a sancire la responsabilità penale dei datori per violazioni di norme tese a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro⁹.

Tradizionalmente, negli *States*, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, hanno rappresentato degli eventi approcciati nella prospettiva della *tort litigation*¹⁰ e solo agli albori del XXI secolo si è registrato un più incisivo intervento dello *ius criminale*, nei confronti degli individui e delle *corporations*¹¹.

Del resto, si deve pure osservare, già alle origini del diritto statunitense, maturò l'idea che la *negligence* non potesse costituire fonte di responsabilità nel settore penale o, al più, che la *liability* dovesse essere caratterizzata da un *quid pluris* – in quanto “*gross*” – rispetto a quella ritenuta fonte di obbligazione nella *tort law*¹².

In argomento, anche nell'ottica di una ricostruzione “antologica” del dibattito, è utile richiamare le autorevoli osservazioni di Richard Posner:

Esiste una visione ortodossa del concetto di colpa (*negligence*) che credo verrebbe sottoscritta dalla maggior parte degli studiosi di diritto e degli storici, che recita così: nel '700 un uomo era responsabile dei danni causati, indipendentemente dal fatto che fosse o meno in colpa; agiva a suo rischio e pericolo. Lo *standard* di responsabilità senza colpa è stato allentato nel

⁸ Su questi temi, vd. G. HUGHES, *Criminal omissions*, in *The Yale Law Journal*, 1958, 2, 590 ss. In particolare, sulla questione della *blameworthiness* della condotta omissiva, vd. M.S. MOORE, *Act and crime: the philosophy of action and its implications for criminal law*, Oxford, 1993.

⁹ J.R. COMMONS – J.B. ANDREWS, *Principles of labor legislation*, New York, 1916, 456.

¹⁰ Come noto, negli *States* la *contract law* è applicabile, a fini risarcitori, allorché il danno sia stato originato dalla violazione di clausole contrattuali, che impongano particolari obblighi. Al di fuori di questi casi, vi è la *tort law*, per l'appunto, che s'ispira al principio generale del *neminem laedere*.

¹¹ D. ROSNER, *When does a worker's death become murder?*, in *American Journal of Public Health*, 2000, 4, 535 ss.

¹² Vd., *ex multis*, A.J. SEBOK, *The fall and rise of blame in American tort law*, in *Brooklin Law Review*, 2003, 4, 1031 ss.

XIX secolo sotto la pressione dell'espansione industriale e di una filosofia individualistica che non riusciva a concepire alcuna giustificazione per l'attribuzione della responsabilità senza colpa e, per di più, a fronte di una colpa concorrente della vittima. Il risultato, tuttavia, è stato che i costi degli incidenti sono stati "esternalizzati" dalle imprese che li hanno provocati ai lavoratori e ad altri individui lesi, come sottoprodotto delle loro attività. La giustificazione di tale fenomeno può forse essere trovata nel desiderio di sovvenzionare le industrie nascenti del periodo, mettendo a nudo l'inadeguatezza dell'illecito colposo come strumento per risarcire le vittime di incidenti.

Difatti, sin dall'ingresso della *negligent liability* nel diritto penale statunitense si stabilì come, in effetti, tale forma di responsabilità, oltre a dover essere limitata a illeciti di particolare allarme, dovesse agganciarsi ad una forma di *culpability* più grave di quella sufficiente a determinare l'addebito nella *tort law*¹³.

Fatto è che, per un complesso di fattori (limitazione della responsabilità all'ipotesi della colpa grave; difetto di criminalizzazione delle lesioni colpose; ostacoli all'imputazione dell'evento lesivo in difetto di un apparato sufficientemente ampio e chiaro di regole cautelari e, correlativamente, dell'individuazione di specifiche posizioni di garanzia nel contesto di organizzazioni produttive sempre più articolate; difficoltà di accertamento probatorio delle dinamiche dei sinistri e ancor più delle malattie professionali, specie in relazione ad ipotesi omissive, anche per via dell'arretratezza delle scienze applicate al processo; scarsa influenza delle *labor unions*; difficoltà di accesso alla giustizia da parte dei lavoratori e dei loro superstiti, in ragione degli elevati costi¹⁴; orientamenti restrittivi delle corti) la *criminal law* non riuscì a operare nel settore per tutto l'800, allorché importanti evoluzioni dell'economia, con l'esplosione dell'industria, modificarono radicalmente (anche) il contesto di rischio per la vita e l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

2. Cenni all'evoluzione dell'economia statunitense

La storia economica degli Stati Uniti, dalle prime colonie europee fino alla fine del XIX secolo, è caratterizzata da trasformazioni profonde e rapide. L'economia coloniale, basata principalmente sull'agricoltura e il commercio transatlantico, evolse, difatti, in uno dei più potenti sistemi produttivi industriali al mondo già prima della fine del '800¹⁵.

Quanto al "periodo coloniale" (1607-1776), la creazione degli insediamenti britannici diede avvio ad un sistema di produzione basato fondamentalmente sull'agricoltura¹⁶.

¹³ J.L. DAVIS, *The development of negligence as basis of liability in criminal law cases*, in *Kentucky Law Journal*, 1938, 3, 209 ss.; R. SINGER, *The resurgence of mens rea*, in *Boston College Law Review*, 1986, 2, 243 ss.

¹⁴ In argomento, vd. anche B. WESTMORELAND, *Exception to the rule: relaxing the standard for intentional torts under the Industrial Insurance Act*, in *Washington Law Review*, 2016, 1, 191 ss. (spec. 195).

¹⁵ Su questi temi, nella sterminata letteratura, vd. E.L. BOGARD, *The economic history of the United States*, New York, 1907; T.W. VAN METRE, *Economic history of the United States*, New York, 1921; H.J. CARMAN, *Social and economic history of the United States*, New York, 1934; R.G. ALBION, *The growth of American economy: an introduction to the economic history of the United States*, New York, 1946; P. D'ALROY JONES, *An economic history of the United States since 1783*, London, 1956; AA.VV., *The economic history of the United States*, New York, 1947-1962; C.P. NETTELS, *The emergence of national economy (1775-1815)*, New York, 1962; E. DAVIS E ALT., *American economic growth and economist's history of the United States*, New York, 1972; T. ORSAGH, *The economic history of the United States prior to 1860. An annotated bibliography*, Santa Barbara, 1975; S.W. BRUCHEY, *The wealth of the nation: an economic history of the United States*, New Delhi, 1988; J.S. OLSON – S. WLADAVER-MORGAN, *Dictionary of United States economic history*, Westport, 1992; T.J. WEISS – D. SCHAEFER, *American economic development in historical perspective*, Stanford, 1994; F.W. WALLEY, *An economic history of the United States*, Oxon, 2006 (rist. 1954); R.E. SAVOY, *An economic history of the United States. From 1607 to the present*, New York, 2006.

¹⁶ L.P. MITCHELL, *The colonial economy*, in *Current History*, 1954, 1, 65 ss.; E.J. PERKINS, *The economy of colonial America*, New York, 1988; J.J. MCCUSKER – R.R. MENARD, *The economy of British America, 1607-1789*, Chapel Hill, 1991.

L'agricoltura dei coloni ebbe le sue origini nel XVII secolo. Le tredici colonie originarie erano composte prevalentemente dagli inglesi, ma anche dagli olandesi, tedeschi, svedesi, irlandesi, gallesi e schiavi africani. Vi furono anche delle minime migrazioni degli spagnoli e dei francesi. Tutti questi insediamenti erano fondati, però, su un'economia di tipo agricolo. La maggior parte delle colture erano le medesime di quelle odierne. L'energia era fornita dall'uomo e da animali da tiro. A quel tempo, gli strumenti per la lavorazione del terreno erano costruiti in legno, mentre il ferro venne dopo. La raccolta veniva effettuata a mano, con la falce. I raccolti venivano trebbiati con il flagello, ventilati a mano e setacciati. Le coltivazioni si fondavano su letame, poiché concimi chimici e pesticidi erano quasi sconosciuti. Gli agricoltori producevano, lavoravano e immagazzinavano la maggior parte delle verdure, della frutta, della farina e dei cereali. Pescavano e cacciavano selvaggina, dipendevano molto da pellicce, pellami, lana e cotone per esigenze domestiche, producevano in casa filati per vestiti, costruivano da sé le case e le recinzioni. Le difficoltà nel trasporto limitavano notevolmente il tipo di produzione agricola e il commercio. Nell'America coloniale circa il 90% della popolazione era impegnata in attività agricola¹⁷.

Nelle colonie del Sud, come la Virginia e le Caroline, si svilupparono grandi piantagioni di tabacco, cotone e riso, sostenute dal lavoro degli schiavi africani¹⁸. Nelle colonie del Nord, invece, l'apparato economico era più diversificato, poiché al di là dell'agricoltura, si svilupparono precocemente pesca, cantieri navali e commercio¹⁹; in particolare, il *trading* oltreoceano si improntò sul c.d. "triangolo atlantico": materie prime dalle colonie americane (soprattutto quelle del Sud), manufatti dall'Europa e schiavi dall'Africa²⁰.

Nell'anno 1619, memorabile nella storia degli Stati Uniti, una nave mercantile olandese condusse in Virginia venti schiavi neri, ponendo così le basi della società schiavistica nelle colonie americane. Nel XVII secolo vi erano non più di venticinquemila schiavi, i quali lavoravano nelle piantagioni di tabacco e nelle risaie del Sud, come personale di servizio delle famiglie nel Nord. Nel 1790 vi erano circa 679.000 schiavi in America. Con l'ampio sviluppo di varie industrie, la schiavitù abbandonò presto il Nord e venne utilizzata esclusivamente nel Sud. Molte sono le ragioni di questo fenomeno. In primo luogo, nelle colonie del Nord erano insediati soprattutto individui appartenenti alle classi medie, abituati a lavorare e che, quindi, non sentivano l'esigenza del supporto degli schiavi, mentre il Sud era stato colonizzato in larga parte da avventurieri, che non avevano mai lavorato. In secondo luogo, il Nord aveva un clima temperato in cui ogni uomo poteva lavorare in sicurezza, mentre il caldo del Sud era così intenso che un uomo bianco pensava di essere in pericolo e che un uomo proveniente dall'Africa fosse maggiormente adatto. Un'altra causa era la differenza del suolo. Il terreno del Sud era idoneo alla crescita del cotone, del tabacco, del riso e dello zucchero, la cui coltivazione richiedeva grande forza lavoro. Così, entro la fine del XVIII secolo ogni Stato a nord del Maryland, ad eccezione del New Jersey, aveva previsto l'abolizione immediata o graduale della schiavitù, mentre l'ascesa dell'industria del cotone a Sud, potenziata dall'invenzione della sgranatrice nel 1793, era fondata sulla schiavitù. I prodotti del lavoro schiavistico costituivano più dei due terzi del volume del commercio²¹.

¹⁷ E.F. FROLIK, *The history of agriculture in the United States beginning with the seventeenth century*, in *Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies*, 1977, 213 ss. Sul panorama italiano, in cui pure l'agricoltura costituì la componente principale dell'economia tra Seicento e Settecento, vd. G. DEMARIA, *L'economia italiana nell'età napoleonica*, Padova, 1973; E. DE SIMONE, *Storia economica*, Milano 2014, 153 ss.; G. PESCOLIDO, *Unità nazionale e sviluppo economico*, Roma, 2014, 3 ss., il quale ha sottolineato come l'economia rurale nell'Italia preunitaria fosse votata, così come in America, all'autoconsumo e al commercio a breve raggio.

¹⁸ Vd., per tutti, R.S. STAROBIN, *Industrial slavery in the old South*, New York, 1970, *passim*.

¹⁹ A. SLATER, A. *The economy of colonial British America*, in *Oxford Research Encyclopedia of American History*, 29 ottobre 2021.

²⁰ G.M. OSTRANDER, *The making of the triangular trade myth*, in *The William and Mary Quarterly*, 1973, 4, 635 ss.; R. FINDLAY, *The "triangular trade" and the Atlantic Economy*, Princeton, 1990; E.N. BARBIER, *The Atlantic economy triangular trade (from 1500 to 1860)*, in Id., *Scarcity and frontiers: how economies have developed through natural resource exploitation*, Cambridge, 2010, 306 ss.

²¹ F.L. HUNTER, *Slave society on the southern plantation*, in *The Journal of Negro History*, 1922, 1, 1 ss.

L'economia coloniale era, però, fortemente vincolata dal sistema mercantilista britannico, che imponeva restrizioni sul commercio estero, dazi, e favoriva il monopolio della madre patria su determinate merci, tanto da alimentare il malcontento che avrebbe, così, condotto alla Rivoluzione Americana²².

La rottura dei coloni americani con l'Impero britannico nel 1776 non fu un atto improvviso e impetuoso. La rivolta delle tredici colonie fu il culmine di una serie di eventi, che erano iniziati più di un decennio prima. Per recuperare parte dell'ingente debito residuo della guerra con la Francia, il Parlamento inglese approvò leggi come lo *Stamp Act* (1765), che per la prima volta impose una tassa su un'ampia gamma di transazioni nelle colonie. I coloni non erano affatto d'accordo. Si risentivano non solo di dover acquistare beni dagli inglesi, ma anche di dover pagare le tasse su di essi. Alla fine, Benjamin Franklin convinse gli inglesi ad annullarla, ma questo non fece che peggiorare le cose. Ciò fece pensare agli americani di poter respingere qualsiasi pretesa. Il Parlamento inglese tentò nuovamente di affermare la propria autorità emanando una legge per tassare i beni che gli americani importavano dalla Gran Bretagna. La Corona istituì un consiglio di commissari doganali per fermare il contrabbando e la corruzione tra i funzionari locali nelle colonie, che spesso erano coinvolti nel commercio illecito. Gli americani reagirono organizzando un boicottaggio dei beni britannici soggetti a tassazione e iniziarono a molestare i commissari doganali britannici. Nel tentativo di sedare la resistenza, gli inglesi inviarono truppe a occupare Boston, il che non fece che aggravare il malumore. Il massacro di Boston (1770) divenne un utile strumento di propaganda per i coloni contro gli aggressori. Nel 1773 venne emanata una nuova legge, il *Tea Act*, per sostenere la *British East India Company* in difficoltà finanziarie, che ledeva i mercanti americani che importavano dai commercianti olandesi. Le rappresaglie contro questa imposizione turbarono il Governo britannico, poiché molti degli azionisti della Compagnia delle Indie Orientali erano membri del Parlamento. A ciò seguì l'intervento militare britannico in Massachusetts. I brutali bombardamenti navali britannici e gli incendi nelle città costiere di Falmouth, in Massachusetts, e Norfolk, in Virginia (1775-1776), contribuirono a unificare le colonie nella lotta contro l'Inghilterra²³.

Ottenuta l'indipendenza, gli Stati Uniti dovettero, però, affrontare la sfida di costruire un'economia nazionale autonoma; la fine delle restrizioni mercantiliste favorì, in ogni caso, l'espansione del commercio internazionale, gettando le basi per la rivoluzione industriale di inizio '800 (che ebbe luogo circa mezzo secolo dopo quella inglese)²⁴.

²² In argomento, nella vasta letteratura, vd. P. OLIVER E ALT., *Origin and progress of the American rebellion*, Stanford, 1961; J. PERRITANO, *The causes of the American Revolution*, New York, 2013; R.L. ALLISON, *The American Revolution. A very short introduction*, Oxford, 2015; K. MARCINIAK, *The Revolutionary War: why they fought*, North Mankato, 2016; T.T.H. BREEN, *The will of the people: the revolutionary birth of America*, Cambridge, Massachusetts, 2019.

²³ P.J. KIGER, *Seven events that enraged colonists and led to the American Revolution*, in www.history.com, 6 agosto 2024.

²⁴ Sul tema, vd. J.F. SHEPHERD – G.M. WALTON, *Economic change after the American Revolution: pre- and post-war comparisons of maritime shipping and trade*, in *Explorations in Economic History*, 1976, 4, 397 ss.; A. HOUNSHELL, *From the American system to mass production, 1800-1932: the development of manufacturing technology in the United States*, Baltimore, 1983; B. HINDLE – S. LUBAR, *Engines of change: the American industrial revolution, 1790-1860*, Washington, 1986; D. HOKE, *Ingenious Yankees: the rise of the American system of manufactures in the private sector*, New York, 1990; R.B. GORDON – P.M. MALONE, *The texture of industry: an archaeological view of the industrialization of North America*, New York, 1994; W. LICHT, *Industrializing America: the nineteenth century*, Baltimore, 1995; C.R. MORRIS, *The dawn of innovation: the first American industrial revolution*, New York, 2012. Come risaputo, in Italia la rivoluzione industriale ebbe inizio, a sua volta, dopo quella americana. In argomento, vd. G. MORI, *La rivoluzione industriale e l'Italia*, Firenze, 1961; L. DE ROSA, *La rivoluzione industriale e il Mezzogiorno*, Bari, 1973; AA.VV., *La formazione dell'Italia industriale*, Bari, 1977; V. CASTRONUOVO, *La rivoluzione industriale*, Firenze, 1996. Sull'agricoltura ottocentesca, che continuò a rappresentare l'attività economica preponderante, vd. AA.VV., *Studi sull'agricoltura italiana: società rurale e modernizzazione*, a cura di P.P. D'Attorre e A. De Bernardi, Milano, 1994; P. BEVILACQUA, *Breve storia dell'Italia meridionale: dall'Ottocento ad oggi*, Roma, 2005, spec. 25-90.

La Rivoluzione Americana, come la maggior parte delle guerre, portò risultati inaspettati. Causata almeno in parte dal risentimento coloniale nei confronti dei tentativi britannici di tassare gli americani e limitare il loro commercio, il conflitto sfociò in una considerevole distruzione fisica. Maturarono, però, alcuni benefici immediati. Le forze militari francesi e britanniche rappresentarono un mercato insolito per i prodotti delle fattorie americane. Un nuovo commercio, precedentemente proibito agli americani, si sviluppò con i porti atlantici europei e con le isole delle Indie occidentali non britanniche. Le esigenze del tempo di guerra favorirono la produzione di prodotti come ferro, polvere da sparo, lino, cotone e carta. E, almeno per un certo periodo, i porti del New England e Philadelphia aumentarono la loro attività commerciale²⁵.

Nel periodo *post* bellico, la politica economica si concentrò sulla costruzione di infrastrutture, come strade, ponti e canali, per favorire l'espansione verso il *west* e migliorare i collegamenti commerciali²⁶.

Agli inizi dell'800 la giovane repubblica statunitense era soprattutto agricola. Solo cinque città (New York, Philadelphia, Baltimora, Boston e Charleston) superavano i 20.000 abitanti. Ciò nonostante, i porti delle città assunsero un ruolo fondamentale, per via del trasporto di merci nel mondo. Vicino ai porti si svilupparono le attività industriali e ciò, a sua volta, contribuì all'urbanizzazione. Lo sviluppo dei centri urbani condusse all'implementazioni delle reti viarie, in stretto collegamento con i centri manifatturieri, che cominciarono ad insediarsi anche al di fuori dei nuclei urbani delle città. L'introduzione di mezzi di trasporto come traghetti, linee ferroviarie e le funivie incoraggiarono l'espansione metropolitana aumentando i collegamenti economici con comunità periferiche e consentendo lo spostamento dei lavoratori dal centro città verso la periferia. Nuove forme di trasporto contribuirono a plasmare il diciannovesimo secolo come nessun'altra innovazione aveva fatto prima. Negli anni successivi alla Rivoluzione Americana, le strade e i ponti collegarono le città con i dintorni di campagna e il mondo oltre²⁷.

Nel periodo che corre dal 1820 al 1860, l'espansione verso ovest costituì un fattore cruciale per lo sviluppo economico americano. Dopo l'acquisto dalla Francia della Louisiana (1803) e il *Manifest Destiny* (che condusse all'annessione dei territori messicani), i coloni si spinsero verso le grandi pianure e al di là di esse, favorendo la crescita di nuove attività economiche, dando il via, tra l'altro, ad una lucrativa attività di estrazione mineraria e all'allevamento.

Nel 1803, il presidente Thomas Jefferson acquistò il territorio della Louisiana dal Governo francese per 15 milioni di dollari. L'acquisto della Louisiana raddoppiò le dimensioni degli Stati Uniti. Per Jefferson, l'espansione verso il *West* era la chiave per il benessere della nazione. Per fornire abbastanza terra per sostenere una popolazione ideale di virtuosi contadini, gli Stati Uniti avrebbero dovuto continuare a espandersi. L'espansione verso ovest degli Stati Uniti è uno dei temi distintivi della storia americana del XIX secolo. L'espansione condusse molte persone ad abbandonare le proprie case nell'est in cerca di opportunità economiche. Molti di questi pionieri associavano la migrazione, la proprietà terriera e l'agricoltura alla libertà. In Europa, un gran numero di operai delle fabbriche formava una classe operaia dipendente e apparentemente stabile; al contrario, negli Stati Uniti, la frontiera

²⁵ G.R. TAYLOR, *American economic growth before 1840. An exploratory essay*, in *The Journal of Economic History*, 1964, 4, 427 ss.

²⁶ Come ben noto, nella prima metà dell'800, il contesto italiano, invece, era caratterizzato da una frammentazione politica che influenzò profondamente lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti di trasporto, nonché l'attività commerciale. Sull'arretratezza e sulla dimensione prevalentemente "locale" delle infrastrutture viarie e del sistema dei trasporti, vd. A. DI BIASIO, *Le strade nella storiografia dell'Italia moderna (secoli XVI-XIX)*, in *Storia Economica*, 2004, 2-3, 599 ss; S. MAGGI, *Storia dei trasporti in Italia*, Bologna, 2009. Sul sistema ferroviario, F. TAJANI, *Storia delle ferrovie italiane a cento anni dall'apertura della prima linea*, Milano, 1944; I. BRIANO, *Storia delle ferrovie in Italia*, Milano, 1977. Sul commercio preunitario, L. PALERMO, *Storia del commercio*, Bari, 2015 (spec. Cap. 6).

²⁷ A. VON HOFFMAN – J. FELKNER, *The historical origins and causes of urban decentralization in the United States*, in *Joint Center for Housing Studies*, 2002, 1, 1 ss.

occidentale offriva la possibilità di indipendenza e mobilità sociale per tutti. Nel 1845, un giornalista di nome John O'Sullivan diede un nome all'idea, che aiutò ad attrarre molti pionieri verso la frontiera occidentale. La migrazione a ovest era una parte essenziale del progetto repubblicano, egli sostenne, ed era il "destino manifesto" degli americani condurre il "grande esperimento di libertà" fino ai confini del continente. La sopravvivenza della libertà americana sarebbe dipesa da questo. Migliaia di persone attraversarono le Montagne Rocciose per raggiungere il territorio dell'Oregon, che apparteneva alla Gran Bretagna, e altre migliaia si trasferirono nei territori messicani di California, Nuovo Messico e Texas. Nel 1837, i coloni americani in Texas ottennero l'indipendenza dal Messico. Nel 1846, dopo i negoziati con la Gran Bretagna, seguì l'Oregon. Poco dopo vennero annessi altri territori messicani²⁸.

In quel periodo l'agricoltura rimase, allora, la componente dominante nel coro dell'economia americana, ma l'innovazione tecnologica, lo sviluppo delle comunicazioni (telegrafo) e dei trasporti (soprattutto ferroviari) diede il via ad un circolo virtuoso che coinvolse tutti i settori produttivi²⁹.

L'economia del Sud restò, però, ancorata ad un'agricoltura estremamente arretrata e, in particolare, alla produzione del cotone, in forte dipendenza con il sistema schiavistico³⁰, che alimentò la Guerra Civile (1861-1865)³¹.

Nel 1861, gli Stati Uniti affrontarono la più grande crisi mai vissuta fino ad allora. Gli Stati del Nord e del Sud erano diventati sempre meno simili, socialmente, economicamente, politicamente. Il Nord era diventato sempre più industriale e commerciale mentre il Sud era rimasto in gran parte agricolo. La più importante di queste differenze, tuttavia, era la schiavitù afroamericana. I nordisti in genere volevano limitare la diffusione della schiavitù; alcuni volevano abolirla del tutto. I sudisti, invece, volevano mantenere e persino espandere

²⁸ AA.VV., *Westward expansion*, in www.history.com, 30 settembre 2019.

²⁹ H.A. MEIER, *American technology and the nineteenth-century world*, in *American Quarterly*, 1958, 2, 116 ss.; P. USELDING, *Studies in the technological development of the American economy during the first half of the nineteenth century*, in *The Journal of Economic History*, 1971, 1, 264 ss.

³⁰ Sull'economia schiavistica del Sud, prima della *Civil War*, nella sterminata letteratura, vd. V.A. MOODY, *Slavery on Louisiana sugar plantations*, New Orleans, 1924; K. BRUCE, *Virginia iron manufacture in the slave era*, New York, 1930; F.M. FLETCHER, *Gold mining: a forgotten industry of antebellum North Carolina*, in *The North Carolina Historical Review*, 1937, 1, 1 ss.; J.C. ROBERT, *The tobacco kingdom. Plantation, market, and factory in Virginia and North Carolina, 1800-1860*, Durham, 1938; J.C. SITTERSON, *Sugar country; the cane sugar industry in the South, 1753-1950*, Lexington, 1953; R.W. GRIFFIN, *The origins of the industrial revolution in Georgia: cotton textiles, 1810-1865*, in *The Georgia Historical Quarterly*, 1958, 4, 355 ss.; C. EATON, *The growth of southern civilization, 1790-1860*, New York, 1961; R.C. WADE, *Slavery in the cities. The South, 1820-1860*, New York, 1964; O.K. RICE, *Coal mining in the Kanawha Valley to 1861: a view of industrialization in the old South*, in *The Journal of Southern History*, 1965, 4, 393 ss.; M. CHRISTIAN, *Negro ironworkers in Louisiana, 1718-1900*, Gretna, 1972; C.D. GOLDIN, *Urban slavery in the American South, 1820-1860: a quantitative history*, Chicago, 1976; AA.VV., *The other slaves: mechanics, artisans, and craftsmen*, Boston, 1978; R.M. MILLER, *The fabric of control: slavery in antebellum southern textile mills*, in *Business History Review*, 1981, 4, 471 ss.; J.C. INSCOE, *Mountain masters, slavery, and the sectional crisis in western North Carolina*, Knoxville, 1989; P. WAY, *Common labour: workers and the digging of North American canals, 1780-1860*, Cambridge, 1993; W. JOHNSON, *Soul by soul: life inside the antebellum slave market*, Cambridge, Massachusetts, 1999; T. KORNEWIBEL, *Railroads and slavery*, in *Railroad History*, 2003, 1, 34 ss.; T. DOWNEY, *Planting a capitalist South: masters, merchants, and manufacturers in the southern interior, 1790-1860*, Baton Rouge, 2006; S. DELFINO - M. GILLESPIE, *Technology, innovation, and southern industrialization: from the antebellum era to the computer age*, Columbia, 2008; W. MARRS, *Railroads in the old South*, Baltimore, 2009; W. JOHNSON, *River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom*, Cambridge, Massachusetts, 2013; S. BECKERT, *Empire of cotton: a global history*, New York, 2014; E.E. BAPTIST, *The half has never been told: slavery and the making of American capitalism*, New York, 2014; S. BECKERT - S. ROCKMAN, *Slavery's capitalism: a new history of American economic development*, Philadelphia, 2016; C. SCHERMERHORN, *Unrequited toil: a history of United States slavery*, Cambridge, 2018.

³¹ In argomento, vd. anche J. ASHWORTH. *Slavery, capitalism, and politics in the antebellum republic*, voll. 1-2, New York, 1996-2007. Per una davvero ampia bibliografia sul tema, vd. M.E. WOODS, *What twenty-first-century historians have said about the causes of disunion: a civil war sesquicentennial review of the recent literature*, in *The Journal of American History*, 2012, 2, 415 ss.

l'istituzione. Così, la schiavitù divenne il punto focale di una crisi politica. Dopo l'elezione del repubblicano Abraham Lincoln alla presidenza nel 1860, undici Stati del Sud si separarono dall'Unione Federale nel 1861. Cercarono di stabilire una Confederazione indipendente di Stati fondati sulla schiavitù. Gli unionisti del Nord, d'altro canto, insistevano sul fatto che la secessione fosse incostituzionale. Il risultato fu una guerra costosa e sanguinosa³².

La *Civil War* ebbe un impatto devastante sull'economia del Sud³³. Le piantagioni e le infrastrutture subirono, infatti, danni rilevanti per via delle operazioni belliche, mentre la fine della schiavitù determinò l'esigenza di riorganizzare l'economia agricola, attraverso un lungo percorso, che venne, tuttavia, contraddistinto da nuove forme di schiavitù, alimentate dai c.d. "*Black Codes*".

Dopo la fine della *Civil War*, a seguito dell'emancipazione di quattro milioni di schiavi, le legislature degli Stati del Sud emanarono rapidamente una nuova serie di leggi note come *Black Codes* per costringere le persone precedentemente schiavizzate a tornare in un sistema di lavoro di sfruttamento che somigliava al regime delle piantagioni in tutto tranne che nel nome. I *Black Codes* ebbero la finalità di ripristinare la quantità significativa di capitale che i proprietari delle piantagioni persero a causa della vittoria dei nordisti, preservando una serie di interessi politici ed economici che prevalsero su quelli degli *ex* schiavi e dei loro discendenti. Sebbene i *Black Codes* riconoscessero formalmente il nuovo *status* giuridico degli afroamericani in base alle disposizioni del Tredicesimo Emendamento, nella maggior parte degli Stati le persone appena liberate non potevano votare, possedere armi o testimoniare davanti ad una corte. Nella Carolina del Sud agli afroamericani era vietato vendere i raccolti senza il permesso di una persona bianca. Gli *ex* schiavi in Louisiana potevano riunirsi pubblicamente solo tra l'alba e il tramonto. Nel Maryland il matrimonio interrazziale comportava una pena di sette anni di reclusione per entrambe le parti. Qualsiasi persona di colore incorsa in piccole infrazioni avrebbe potuto essere sottoposta a fustigazione in Florida. In aggiunta a queste normative mirate, le leggi sul vagabondaggio al centro dei *Black Codes* obbligavano gli *ex* schiavi a stipulare contratti con datori di lavoro bianchi come punizione, per non rischiare di entrare in un sistema di incarcerazione amministrato dall'industria privata. Il Congresso tentò di abrogare i *Black Codes* con il *Civil Rights Act* del 1866 e, successivamente, con l'introduzione del Quattordicesimo Emendamento, ma gli Stati schiavisti del Sud continuarono ad attuare siffatti statuti. Questo sistema consentiva ad alcuni di accumulare quantità significative di ricchezza continuando a sfruttare la manodopera nera³⁴.

Al contrario, il sistema produttivo del Nord trasse beneficio della guerra. La domanda di armi, cibo e forniture militari stimolò la produzione industriale e, finito il conflitto, il Nord emerse, quindi, come la potenza economica dominante del Paese³⁵.

Mentre Nord e Sud si mobilitavano per la guerra, i punti di forza e di debolezza relativi al libero mercato, da un lato, e ai sistemi economici del lavoro schiavistico, dall'altro, divennero sempre più chiari, in particolare nella loro capacità di supportare e sostenere un'economia di

³² AA.VV., *Civil war and reconstruction. Overview*, in *Congress Library*, consultabile su www.loc.gov.

³³ Così come, per il vero, ebbero un effetto nefasto sull'economia italiana le guerre risorgimentali, fino a giungere all'Unità. Vd. G. PESCOLIDO, *La costruzione dell'economia unitaria*, in AA.VV., *L'unificazione italiana*, Roma, 2011, 407 ss.

³⁴ E. HINTON – D. COOK, *The mass criminalization of black Americans: a historical overview*, in *Annual Review of Criminology*, 2021, 4, 461 ss. In argomento, vd. anche R. STEINFELD, *The invention of free labor: the employment relation in English & American law and culture, 1350–1870*, Chapel Hill, 1991; C. TOMLINS, *Law, labor, and ideology in the early American republic*, New York, 1993; B.K. FAIR, *The anatomy of American caste civil rights in the next millennium*, in *St. Louis University Public Law Review*, 1999, 4, 381 ss.; S. MARTINOT, *The racialized construction of class in the United States*, in *Social Justice*, 2000, 1, 43 ss.

³⁵ In tema, vd. R.L. RANSOM, *Conflict and compromise: the political economy of slavery, emancipation, and the American Civil War*, Cambridge, 1989; R.E. – S.L. ENGERMAN, *The Cambridge economic history of the United States: the long nineteenth century*, vol. II, Cambridge, 2000.

guerra. La capacità industriale ed economica dell'Unione aumentò vertiginosamente durante il conflitto, allorché il Nord alimentò la propria industrializzazione per reprimere la ribellione. Nel Sud, una base industriale più piccola, meno linee ferroviarie e un'economia agricola basata sul lavoro schiavistico resero più difficile la mobilitazione delle risorse. Mentre la guerra si trascinava, i vantaggi dell'Unione in fabbriche, ferrovie e manodopera misero la Confederazione in una posizione di grande difficoltà. Quasi ogni settore dell'economia dell'Unione assistette a un aumento della produzione. La meccanizzazione dell'agricoltura consentì a un singolo agricoltore che coltivava raccolti come mais o grano di piantare, raccogliere e lavorare molto di più di quanto fosse possibile con le braccia e la forza animale come unici strumenti disponibili. Questa meccanizzazione divenne ancora più importante quando molti contadini lasciarono la propria casa per arruolarsi nell'esercito dell'Unione. Quelli non coinvolti sul campo potevano continuare a gestire la fattoria tramite l'uso di dispositivi avanzati. Anche le industrie di trasporto del Nord prosperarono durante il conflitto, in particolare le ferrovie. Il maggior numero di strade ferrate del Nord diede a quest'ultimo un netto vantaggio rispetto al Sud. Altre industrie del Nord, che si occupavano della produzione di armi, di pelletteria, della produzione di ferro, di tessuti, crebbero e migliorarono con l'avanzare della guerra. Lo stesso non accadde al Sud. Il duplice svantaggio di un'economia industriale limitata e di divenire il teatro delle operazioni belliche ostacolò la crescita e lo sviluppo della Confederazione. Gli agricoltori del Sud (compresi i coltivatori di cotone) non riuscirono a vendere i loro beni all'estero a causa dei blocchi navali dell'Unione. L'economia del Sud, sebbene traballante prima della guerra, peggiorò notevolmente in seguito. La Proclamazione di Emancipazione fece infuriare il Sud con la sua promessa di libertà per gli schiavi e minacciò l'esistenza stessa della sua principale fonte di manodopera. Le campagne militari causarono danni enormi all'industria, all'agricoltura e alle infrastrutture del Sud. Un'economia confederata già in difficoltà semplicemente non poteva assorbire perdite così massicce e sopravvivere³⁶.

Dopo la Guerra Civile, negli Stati Uniti, in ogni caso, ebbe luogo, tra il 1865 e il 1900, la “*Gilded Age*”, contraddistinta da una rapida industrializzazione; l'economia americana si trasformò da prevalentemente agricola a industriale³⁷, con un *boom* nella produzione di acciaio, carbone, petrolio e altri settori manifatturieri. La “seconda rivoluzione industriale” vide, così, l'ascesa di grandi imprese e il consolidamento del capitalismo³⁸, ma anche l'aumento delle disuguaglianze sociali³⁹.

L'immigrazione di massa dall'Europa fornì la manodopera necessaria per le fabbriche e condusse all'espansione ulteriore dei conglomerati urbani. Tuttavia, i lavoratori dovettero affrontare condizioni difficili e l'imposizione di salari da fame; il che alimentò l'azione dei movimenti sindacali e le lotte interclasse, che si innestarono anche sul drammatico problema della sicurezza negli ambienti di lavoro.

3. Il problema della sicurezza sul lavoro

³⁶ B.T. ARRINGTON, *Industry and economy during the Civil War*, in www.nps.gov, 23 agosto 2017.

³⁷ Sul cambiamento, anche dal punto di vista “paesaggistico”, vd. L. MARX, *The machine in the garden: technology and the pastoral ideal in America*, New York, 1964.

³⁸ Vd. M. JOSEPHSON, *The robber barons: the great American capitalists, 1861-1901*, New York, 1934; A. TRACHTENBERG, *The incorporation of America: culture and society in the Gilded Age*, New York, 2007; A.D. CHANDLER, *The visible hand: the managerial revolution in American business*, Cambridge, Massachusetts, 1977; H.W. BRANDS, *American colossus: the triumph of capitalism, 1865-1900*, New York, 2010.

³⁹ Vd. anche A. GREENSPAN – A. WOOLDRIDGE, *Capitalism in America*, New York, 2018; J. LEVY, *Ages of American capitalism*, New York, 2021. Sulle trasformazioni dell'economia italiana di fine secolo, che fece registrare una “seconda rivoluzione industriale”, anche in questo caso posteriore a quella statunitense, vd. F. CAZZOLA, *Lo sviluppo del capitalismo italiano*, Firenze, 1977; AA.VV., *La fine dei contadini e l'industrializzazione in Italia*, Soveria Mannelli 1999; V. CASTRONOVO, *L'industria italiana dall'Ottocento a oggi*, Milano 2003; G. BERTA, *L'Italia delle fabbriche. Genealogie ed esperienze dell'industrialismo nel Novecento*, Bologna 2009. Sulle disuguaglianze provocate dalla mobilità del mercato del lavoro, dall'urbanizzazione e dall'eccesso della domanda di lavoro, anche a causa dei flussi migratori, rispetto all'offerta, vd. A. DE CLEMENTI, *La società inafferrabile: protoindustria, città e classi sociali nell'Italia liberale*, Roma, 1986.

Quanto alla situazione della sicurezza sui luoghi di lavoro nel XIX secolo, si dispone di poche informazioni, poiché non vennero censiti dati né stilate statistiche.

Quel che è certo è, comunque, che, fino alla fine dell'800, gli imprenditori americani investissero notevolmente in automazione e novità tecnologica, molto meno per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti⁴⁰.

Gli incidenti erano “economici”: i lavoratori infortunati sul lavoro o i loro eredi potevano citare in giudizio i datori, ma vincere si rivelò assai difficile. Qualora i datori di lavoro avessero potuto dimostrare che il lavoratore si fosse assunto il rischio, o fosse stato lesa dalle azioni di un altro lavoratore, o qualora egli avesse contribuito anche in minima parte al proprio infortunio, le corti di solito negavano la responsabilità. Un certo numero di sondaggi condotti intorno al 1900 rivelarono che solo circa la metà delle cause intentate per decesso sui luoghi di lavoro sfociava nell'accoglimento delle domande degli eredi e che l'ammontare dei risarcimenti riconosciuti era pari all'incirca a metà della paga di un anno. Poiché gli incidenti erano così “economici”, i metodi industriali americani si svilupparono con scarso interesse alla sicurezza. In nessun luogo il sistema americano era più pericoloso che nelle prime miniere. Anche le ferrovie americane del XIX secolo erano relativamente pericolose per i loro lavoratori, oltre che per i passeggeri, e per ragioni simili. Le grandi distanze nordamericane e la bassa densità di popolazione trasformarono i veicoli americani in mezzi di trasporto misto; quest'ultimi vennero dedicati prevalentemente alle merci, con conseguenti pericoli per gli operai. Il traffico scarso e gli alti salari costrinsero le imprese di trasporto a risparmiare sulla sicurezza. Anche la produzione si sviluppò in un modo tipicamente americano, sostituendo la forza lavoro con i macchinari e realizzando prodotti con pezzi intercambiabili per facilitare la produzione di massa. Non è chiaro se i metodi americani fossero meno sicuri di quelli europei, ma nel 1900 erano straordinariamente rischiosi secondo gli *standard* moderni, perché le macchine e le fonti di energia erano in gran parte prive di protezioni. E mentre la concorrenza incoraggiava i direttori di fabbrica a impegnarsi per una produzione sempre maggiore, i responsabili mostravano scarso interesse nel migliorare la sicurezza. I lavoratori e le imprese risposero a questi pericoli in vari modi. Alcuni lavoratori semplicemente lasciarono gli impieghi che ritenevano troppo pericolosi; per i lavori rischiosi, quindi, si determinò un'offerta con stipendi più alti per attrarre le maestranze. Dopo la *Civil War*, le compagnie di assicurazione si espansero e alcuni lavoratori acquistarono prodotti assicurativi o accantonarono risparmi per compensare i rischi di reddito derivanti da morte o infortunio. Anche alcuni sindacati e organizzazioni di beneficenza offrirono ai loro membri delle garanzie assicurative. Talune imprese svilupparono piani ospedalieri e assicurativi per prendersi cura dei lavoratori infortunati e altre si impegnarono per ricollocarli a lavoro dopo i sinistri⁴¹.

A livello normativo, molti Stati federati vararono delle discipline della sicurezza sul lavoro, ma queste furono spesso “settoriali”, ovverosia adottate per specifiche attività produttive, caratterizzate da rischi particolari, con l'effetto di una notevole disomogeneità del panorama, anche in seno agli stessi ordinamenti giuridici.

Gli incidenti mortali nelle miniere, particolarmente frequenti in alcuni Stati, sospinsero l'adozione di norme *ad hoc* come, ad esempio, il *Pennsylvania Mine Safety Act*, del 1870, tra i primi interventi

⁴⁰ Per l'analoga situazione italiana contemporanea, vd. T. FABBRI – I. CURZI, *Lavoro e salute*, Torino, 2012, 7: «le condizioni dei lavoratori dell'epoca erano particolarmente insane come testimoniano le scarse indagini dell'epoca. Tra gli agricoltori erano largamente diffuse malattie quali la pellagra, la malaria e la tubercolosi, ma anche nell'industria le condizioni di lavoro degli operai erano disastrose; ne sono esempi alcune descrizioni del lavoro nelle fabbriche di fiammiferi, nelle cartiere, solfatare, filande, concerie e fabbriche di prodotti chimici. A peggiorare ulteriormente le cose era il largo impiego della forza lavoro più disponibile, ovvero quella femminile ed infantile». Su questi temi vd., diffusamente, anche S. MUSSO, *Storia del lavoro in Italia dall'Unità ad oggi*, Venezia, 2002.

⁴¹ M. ALDRICH, *History of workplace safety in the United States, 1880-1970*, in *www.eh.net*, 14 agosto 2001. In argomento, vd. anche W. GRAEBNER, *Doing the world's unhealthy work: the fiction of free choice*, in *Hastings Center Report*, 1984, 4, 28 ss. 7

di regolamentazione per la sicurezza dei minatori, che istituì sistemi di supervisione costante e l'obbligo di adozione di dispositivi di sicurezza, anche se queste normative si rivelarono, quanto ad obblighi di sicurezza e sanzioni, uno scarno avamposto.

La richiesta di carbone si raddoppiò ogni dieci anni a partire dal 1840. Le imprese che si impegnarono nell'estrazione, dunque, divennero tra le più importanti nel panorama dell'epoca e si facevano concorrenza tra loro. La maggiore richiesta del mercato impose dei ritmi di estrazione più serrati, che generarono nuovi problemi sulla sicurezza, esacerbando quelli già esistenti. Più i minatori scendevano in profondità, nelle viscere della terra, più erano esposti al pericolo di esplosione derivante dal gas metano. Più si faceva ricorso ai macchinari per l'estrazione, più l'ambiente di lavoro si rivelava pericoloso. Le polveri di carbone divennero uno dei principali rischi per la salute dei lavoratori. L'elettricità divenne un pericolo rilevante. I minatori venivano pagati in base alla quantità di carbone che riuscivano ad estrarre durante la giornata. Ciò indusse, dunque, i minatori ad un largo uso degli esplosivi, anche in condizioni che avrebbero sconsigliato detta pratica. Una parte consistente della forza lavoro era rappresentata da soggetti alla ricerca di occupazione e che, dunque, non avevano alcuna esperienza, tanto meno sui rischi caratteristici delle miniere. Molti lavoratori erano poveri immigranti, che non parlavano neppure la lingua inglese, con ogni consequenziale effetto circa il rischio derivante dal difetto di comunicazione. Esistono *report* su incidenti in miniera a partire dal 1825. Tuttavia, solo dopo il disastro di Avondale, del 1869, i legislatori statunitensi cominciarono a mostrare una sensibilità per i problemi della sicurezza dei minatori. Dal 1870 vennero varate in numerosi Stati delle normative *ad hoc*, che si concentrarono sul problema della ventilazione nelle cave e sulla disciplina delle ispezioni sui luoghi di lavoro. Tutte queste normative, però, si rivelarono del tutto inadeguate, come attestano i numerosi e gravi incidenti che si verificarono negli anni seguenti. Un minatore del West Virginia così descrisse la situazione: «non passava una settimana senza che la tragedia toccasse qualche casa. Quando una casalinga, intenta nei suoi doveri domestici, per caso guardava attraverso la finestra e vedeva un gruppo di minatori che trasportavano una barella improvvisata, lanciava l'allarme. In un batter d'occhio le donne si trovavano sui portici, si pulivano le mani sui grembiuli, chiamandosi l'un l'altra. E prima che i portatori, dal volto cupo, del fardello gemente, con le lampade che sprigionavano luci che illuminavano a stento, fossero a metà strada verso l'ambulatorio del medico, una moltitudine di persone li raggiungeva. Donne e bambini ansiosi e distratti, incerti sulla sorte dei loro cari, chiedevano di conoscere l'identità della vittima. Quando la temuta notizia era stata rivelata, le donne si radunarono attorno all'amica isterica e offrivano il loro conforto. Poi tornavano ai loro doveri domestici, grate che un Dio misericordioso avesse ritenuto opportuno risparmiare ancora una volta il marito, o il figlio, o il fratello»⁴².

Quanto all'industria, il primo Stato a legiferare fu il Massachusetts, che introdusse regolamenti sulla sicurezza in fabbrica a partire dal 1877. Il Governo di questo Stato raccolse un *report* che descriveva alcuni incidenti particolarmente raccapriccianti.

I primi passi verso la legislazione e la regolamentazione si mossero a seguito delle indagini sulle condizioni della sicurezza e la pubblicazione dei risultati. In risposta alle pressioni dei lavoratori e alla preoccupazione pubblica per le condizioni delle classi lavoratrici, la maggior parte degli Stati aveva istituito degli uffici di statistica del lavoro. Il Massachusetts istituì il primo ufficio di questo tipo nel 1869. Questi uffici condussero indagini su tutti gli aspetti del lavoro e dell'industria e pubblicarono i dati nei loro rapporti annuali. Una delle loro preoccupazioni principali era il problema emergente delle condizioni di lavoro industriali pericolose. Inviarono questionari ai datori di lavoro, intervistarono i lavoratori, raccolsero dati descrittivi e statistici su decessi, infortuni e malattie e indagarono sui mestieri malsani. I rapporti degli uffici includevano anche esempi di luoghi di lavoro sicuri e salubri. Questi resoconti pubblicati costituivano un'indagine empirica, non scientifica, ma spesso scioccante sulle condizioni in cui lavoravano milioni di americani. Gli uffici statali contribuirono a

⁴² W. GRAEBNER, *Coal-mining safety in the progressive period: the political economy of reform*, in *Labor History*, 1976, 5, 1 ss. (spec. 2-3).

risvegliare l'opinione pubblica per schierarsi a sostegno della campagna dei lavoratori per una legislazione protettiva. Il *Massachusetts Bureau of Statistics of Labor* è stato un organo pionieristico. Il suo primo rapporto annuale del 1870 descrisse gli incidenti ai bambini che lavoravano in fabbriche tessili, cartiere e altri stabilimenti. Seguirono, negli anni successivi, molte altre indagini, che involsero anche la sicurezza delle donne lavoratrici. Il Massachusetts fu pioniere anche nella raccolta di statistiche sugli infortuni sul lavoro, ma incontrò difficoltà in questo sforzo, attesa l'incompletezza dei dati che venivano trasmessi⁴³.

Queste tragedie e le seppur scarse statistiche raccolte sugli incidenti industriali fecero maturare, allora, una maggiore consapevolezza collettiva sul problema della sicurezza che condusse al citato intervento normativo, che impose, negli opifici, la protezione di cinghie, alberi e ingranaggi, nonché la creazione di adeguate uscite antincendio.

Siffatte iniziative, di raccolta dati, di studio dei rischi in vari settori produttivi nonché di regolamentazione, diedero il via a una serie di interventi simili in altri Stati, con il varo di regolamenti di sicurezza attinenti, soprattutto, al lavoro nelle fabbriche, specie in correlazione all'utilizzo di macchinari, nonché a sistema di controllo ispettivo sui luoghi di lavoro.

Oltre a pubblicizzare i problemi di sicurezza e salute sul lavoro, molti uffici del lavoro statali sostenevano la riforma legislativa, con l'istituzione di controlli nelle fabbriche. Fu fondamentale la pressione politica del lavoro organizzato. Il Massachusetts approvò la prima legge sulla sicurezza e la salute nelle fabbriche in America nel 1877 e istituì un corpo di ispettori nel 1879. Altri Stati industriali del Nord seguirono presto e quattordici Stati avevano simili leggi sulle fabbriche nei loro statuti alla fine dell'800. Leggi a partire dal 1880 ampliarono la portata delle ispezioni nelle fabbriche, per poi involgere altri luoghi di lavoro. Il primo Stato a seguire l'esempio del Massachusetts fu il New Jersey, il Wisconsin nel 1885, mentre lo Stato di New York, fortemente industrializzato, approvò una legge sulle ispezioni in fabbrica nel 1886, in Pennsylvania ciò avvenne nel 1889. In alcuni Stati, disastri spettacolari hanno stimolato l'emanazione di una legislazione sulla sicurezza e la salute nelle fabbriche. Nel Missouri, il disastro della miniera di Rich Hill, del 1887, in cui morirono 23 persone, spinse all'approvazione nel 1889 di una legge che conferiva all'ufficio di statistica del lavoro il diritto di ispezionare fabbriche e miniere per verificare sovraffollamento, ventilazione e adeguate uscite antincendio. L'ispettore non poteva imporre multe, ma poteva pubblicare i nomi delle aziende che si rifiutavano di bonificare le condizioni pericolose. Solo in seguito venne introdotto il sistema sanzionatorio⁴⁴.

Le prime legislazioni statali, in ogni caso, coprivano una scarsa gamma di rischi e gli interventi riformatori vennero rallentati dall'indisponibilità da parte degli organi pubblici deputati di adeguati fondi, mentre gli ispettori erano spesso di nomina politica, con la conseguenza che i controlli e le sanzioni vennero di frequente condizionati dall'esigenza di tutela delle *lobby* e del sostegno alle attività produttive.

La legislazione e l'applicazione delle leggi statali sono state sottoposte a un attento esame da parte di storici e specialisti della materia. Molti hanno lamentato l'estrema frammentarietà delle normative sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. C'era una frammentazione della copertura, con leggi separate per i ferrovieri, i conducenti di tram, i panifici, le officine le costruzioni e le miniere. Questo era un problema in molti altri Stati, e fu aggravato dalla carenza di fondi adeguati o nell'individuazione delle funzioni all'interno degli uffici pubblici. Le leggi coprivano solo i pericoli più evidenti, senza stabilire requisiti minimi specifici. Una delle critiche più veementi era rappresentato proprio dalle difformità tra Stato e Stato, che avrebbero dovuto essere superate attraverso una disciplina federale. Studi approfonditi condotti nei primi del Novecento da Commons e Andrews, pubblicati nel 1916 in *Principles of Labor Legislation*, hanno evidenziato come i maggiori difetti della legislazione vigente del XIX secolo fossero rappresentati da: incompletezza, assenza di *standard* ben definiti, assenza

⁴³ U.S. Department of Labour, sulla pagina "Our history" del sito web istituzionale.

⁴⁴ U.S. Department of Labour, loc. ult. cit.

di responsabilità diretta e mancanza di reattività al cambiamento. Quanto alle attività di ispezione, esse erano inficiate da scarsità di fondi, di competenze, di informazioni sulla realtà del territorio, sul numero degli infortuni, nonché dalla forte influenza politica⁴⁵.

Solo agli inizi del XX secolo alcuni Stati, come la California, attuarono delle regolamentazioni più organiche, estese cioè a più settori produttivi e costituite da discipline di più ampio respiro, nonché da sanzioni più severe⁴⁶.

⁴⁵ U.S. Department of Labour, *loc. ult. cit.*

⁴⁶ Per quanto riguarda il contemporaneo sviluppo della normativa sulla sicurezza in Italia che, per l'appunto, è risalente al periodo *post-unitario*, vd., per un'efficace sintesi, R. ZUCCHETTI, *Storia sulla sicurezza sul lavoro in Italia*, in www.quotidianosicurezza.it, 29 settembre 2011. Più diffusamente, F. VITOLO, *Principi regolatori dell'assicurazione sociale per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti (1898-1947)*, Milano, 1983; C. CURCIO, *La previdenza sociale. Storia e problemi*, Milano, 1958; A. CHERUBINI – A. COLUCCIA, *La previdenza sociale nell'epoca giolittiana*, Roma, 1986. Si rammenta che la prima disciplina organica fu quella compendiate della l. 17 marzo 1898, n. 80 ed il relativo regolamento di attuazione (r.d. 25 settembre 1898, n. 411). Seguì il varo di numerosi atti normativi correlati a singoli settori produttivi, come il Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave (r.d. 18 giugno 1899, n. 231) ed il Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle industrie e nelle imprese che trattano o applicano materie esplodenti (r.d. 18 giugno 1899, n. 232). Su questi temi e sui caratteri del meccanismo indennitario introdotto con quegli interventi, basato sul *no-fault*, vd. E. CATALDI, *L'evoluzione storico-legislativa del concetto di prevenzione infortuni*, in *Riv. Inf. Mal. Prof.*, 1968, I, 650 ss.; M.V. BALLESTRERO – G. DE SIMONE, *Diritto del lavoro*, Torino, 2017, 107-108. Sulle prime normative italiane, vd., diffusamente, L. GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Napoli, 1986 e, più di recente, L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, 1994; A. CARNEVALE – A. COLAGRECO – A. IOANNONI, *Analisi storico-critica della nascita e dello sviluppo delle assicurazioni infortuni e malattie professionali*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2000, 4-5, 973 ss.; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, 2024, 10 ss. Sul punto, in estrema sintesi, occorre rilevare che all'alba dell'ultimo quarto del XIX secolo i lavoratori, che di frequente operavano in ambienti pericolosi, senza presidi infortunistici collettivi ed individuali, in scarse condizioni igieniche, in difetto di formazione sulla sicurezza, con turni di lavoro massacranti, non potevano godere di una previdenza sociale statale per infortuni e malattie professionali. Nel contempo, sponda civilistica, le azioni risarcitorie intentate nei confronti dei datori erano scoraggiate da orientamenti giurisprudenziali assai restrittivi ma, soprattutto, dalle difficoltà economiche correlate all'accesso alla giustizia (vd. S. GIUBBONI, voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Dig. Disc. Priv. - Sez. Comm.*, Aggiornamento I, Torino, 2000, 377 ss.). A tale situazione si cercò di ovviare con il sistema di assicurazione facoltativa varato con la l. 8 luglio 1883, n. 1473 (istitutivo della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni degli Operai sul Lavoro) che, però, ebbe scarso successo (G. MONTELEONE, *La legislazione sociale al Parlamento italiano. Gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile dei padroni, 1879-1886*, in *Movimento Operaio e Socialista*, 1976, 3, 177 ss.; G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, 2012, 26). Sicché, si passò, con la citata l. n. 80/1898 ad un sistema obbligatorio, che intendeva confinare le pretese dei lavoratori nella sede assicurativa ed indennitaria, piuttosto che risarcitoria (V. MARINO, *La responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie da lavoro*, Milano, 1990, 26; G. MARANDO, *Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro*, Milano, 2003, 113). Il meccanismo introdotto con la l. n. 80/1898, nell'imporre al datore il pagamento del premio assicurativo, garantiva a quest'ultimo una copertura rispetto all'azione del dipendente e lo esonerava dall'azione di regresso, fatta in quest'ultimo caso eccezione per le ipotesi in cui il fatto potesse essere ritenuto penalmente rilevante (vd. S. GIUBBONI – A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile*, Milano, 2022, 4). Si trattò di interventi che, quanto alla parte previdenziale, si basarono sull'esigenza di garantire la pace sociale e l'ordine pubblico (M. CINELLI, *Problemi di diritto della previdenza sociale*, Torino, 1996, 6 ss.; M. PERSIANI – M. D'ONGHIA, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Torino, 2016, 21), tutelando il lavoratore attraverso un ristoro anche in caso di autoesposizione a rischio, con eccezione delle ipotesi di dolo. Si trattò, però, di una disciplina prevista solo per gli operai nelle fabbriche e per i settori più a rischio, con totale esclusione del comparto agricolo, nonché limitata agli infortuni (con pretermissione, dunque, delle malattie professionali. Vd. S. HERNANDEZ, *Lezioni di storia della previdenza sociale*, Padova, 1972, 32; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, 2002, 52 ss.). Inoltre, la previsione (art. 3) della responsabilità penale del datore in caso di inottemperanza a specifiche norme previdenziali (in aggiunta a quella per omicidio e lesioni colpose), col richiamo all'art. 434 del codice penale Zanardelli, implicava la natura contravvenzionale dell'illecito e l'irrogazione di sanzioni particolarmente blande, certamente non idonee a spiegare efficacia in termini di prevenzione. Quanto alla comparazione col il panorama statunitense, dunque, si può osservare che, se da un lato non è possibile cogliere particolari disallineamenti circa il coevo grado di sviluppo della normativa sulla sicurezza, ben diversa è la conclusione circa la previdenza sociale atteso che, come si avrà modo di precisare da qui a breve, le riforme negli States vennero varate solo a partire dal primo decennio del '900.

Tali evoluzioni si devono, in larga misura, all'attività delle organizzazioni sindacali, che ingaggiarono nell'800 fiere battaglie per la tutela dei lavoratori e per la nascita del *welfare system*.

4. La nascita delle *labor unions*

La nascita delle prime, rudimentali, associazioni sindacali dei lavoratori, si fa risalire alla fine del XVIII secolo, allorquando sorse la *Federal Society of Journeymen Cordwainers* (fondata a Philadelphia nel 1794).

La produzione di scarpe, una delle attività più lucrative a Philadelphia fino all'inizio del XIX secolo, si rivelò uno dei settori più controversi. La contesa tra i calzolai qualificati e i loro "padroni" crebbe quando i maestri artigiani immigrati iniziarono a promuovere la concorrenza sui prezzi, proponendo salari più alti ai collaboratori, abbassando la qualità dei prodotti messi in commercio. Gli altri tentarono di combattere la pratica della vendita al ribasso (commercializzazione di beni a basso costo), poiché essa non influiva solo sui profitti, ma anche sui salari dei dipendenti. Nel 1794 la *Federal Society of Journeymen Cordwainers* si organizzò per proteggere i salari, ma più significativamente per proteggere i lavoratori qualificati dai "crumiri", lavoratori che accettavano di lavorare per salari più bassi. Queste iniziative si rivelarono efficaci, poiché i lavoratori ricevettero un aumento salariale nel 1798, prima che uno sciopero fallito del 1799 portasse a una riduzione generale. Presto, i padroni iniziarono a prendere ordini per stivali e scarpe per il Sud. Tuttavia, una volta che gli ordini arrivarono, i lavoratori qualificati deposero i loro strumenti, chiedendo un aumento salariale per i prodotti "da esportazione". I maestri calzolai rifiutarono nuovamente, nel 1805, le rivendicazioni salariali ed i garzoni calzolai avviarono uno sciopero che durò quasi sette settimane. I maestri calzolai portarono la questione in tribunale e il 1 novembre 1805 una giuria popolare incriminò otto garzoni con l'accusa di associazione a delinquere e cospirazione criminale per aumentare i salari, ponendo fine bruscamente allo sciopero. Il processo, ufficialmente noto come *Commonwealth v. George Pullis*, iniziò il 2 marzo 1806 e divenne una contesa politica. I procuratori sostennero che le associazioni di lavoratori qualificati non solo ostacolavano l'industria calzaturiera, ma minacciavano l'intera economia cittadina. Citarono la *common law* inglese che proibiva la collusione dei lavoratori per controllare il prezzo della manodopera. Consigliarono ai giurati che consentire l'esistenza di queste associazioni avrebbe costituito un esempio per altri mestieri che avrebbero potuto fomentare ostilità, violenza e potenziali guerre civili. La difesa sostenne, invece, che i lavoratori avevano il diritto di organizzarsi e ricevere salari paragonabili a quelli dei calzolai qualificati di Baltimora e New York City. Contestarono l'uso da parte dell'accusa del diritto comune inglese, sostenendo che non si applicava più alla Pennsylvania. Inoltre, sostennero che in Pennsylvania non esisteva alcuna legge che proibisse ai lavoratori qualificati di organizzarsi per ottenere aumenti salariali. Utilizzando una retorica tratta dalla Rivoluzione americana, si affermò che il controllo dei padroni sui loro lavoratori era una forma di schiavitù salariale paragonabile alla tirannia contro cui avevano combattuto i coloni. La giuria dichiarò gli imputati colpevoli⁴⁷.

Nella tradizione di *common law* inglese, in particolare, le associazioni tra lavoratori finalizzate ad ottenere miglioramenti salariali, la riduzione dell'orario di lavoro e la sicurezza erano considerate illegali, sulla base del precedente consolidato *R v Journeymen Tailors of Cambridge*, del 1721, che riconobbe i sarti colpevoli di cospirazione (*id est*, associazione per delinquere)⁴⁸.

Questa linea, al netto di alcuni arresti giurisprudenziali difforni intervenuti in America, rimase sostanzialmente invariata fino alla pronuncia della Corte suprema del Massachusetts nel 1842, sul caso *Commonwealth v. Hunt*, 45 Mass. 111 (1842), che riconobbe la legittimità dell'azione sindacale non violenta.

⁴⁷ Vd. P. GRUBBS, *Cordwainers Trial of 1806*, in www.philadelphiaencyclopedia.org, 1 gennaio 2006.

⁴⁸ Su questo istituto vd., nella letteratura nostrana, M. PAPA, voce *Conspiracy*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. III, Torino, 1989, 94 ss.

La *Boston Journeymen Bootmaker's Society* era una *labor union* costituita da artigiani attivi nella produzione di stivali che, a partire dagli anni '30 del XIX secolo, organizzarono proteste per ottenere corrispettivi più alti da parte dei “maestri calzolai”, che acquistavano i loro prodotti. Nel 1840, alcuni membri della *Society* vennero incriminati per cospirazione, finalizzata ad ottenere vantaggi indebiti ai danni degli imprenditori di settore attraverso condotte violente e minacciose; *id est*, per la finalizzazione delle loro iniziative – si potrebbe sostenere – al compimento di atti di estorsione.

Giunto il caso alla Corte suprema dello Stato, venne riconosciuto, allora, che le azioni del sindacato non fossero *ex se* illegali, atteso che l'eventuale perdita economica in capo ai datori di lavoro/imprenditori non costituisca, di massima, danno ingiusto.

Secondo il diritto comune, la *conspiracy*, quale fattispecie criminosa autonoma, si integra nel caso in cui due o più persone si accordino per realizzare un illecito penale o, comunque, per perseguire uno scopo illecito, ai danni dello Stato, di gruppi di individui o di singoli soggetti. Nel caso di specie l'accusa si sostanzia nel fatto che gli imputati si sarebbero accordati per creare un'associazione finalizzata a guidare i lavoratori attivi nel settore della produzione delle scarpe e per ottenere vantaggi dagli imprenditori. Vengono anche accusati di aver agito con la finalità di convincere i membri dell'associazione a non operare per conto dei calzolai che avessero impiegato lavoratori non appartenenti alla loro associazione. L'intento manifesto è quello di indurre tutti coloro che sono impegnati nella stessa occupazione a diventarne membri. Tale scopo non è illecito. Conferirebbe loro un potere che potrebbe essere esercitato per scopi utili e onorevoli, o per scopi pericolosi e perniciosi. Solo in quest'ultimo caso la condotta sostanzierebbe cospirazione. Tale associazione potrebbe essere utilizzata per offrire assistenza in tempi di povertà, malattia e difficoltà; o per elevare la condizione dei suoi membri; o per migliorare il settore di attività; o per altri scopi appropriati. Oppure l'associazione potrebbe essere progettata per scopi di oppressione e ingiustizia. Ma per accusare tutti coloro che diventano membri di un'associazione per cospirazione, deve essere affermato e dimostrato che l'oggetto effettivo, se non dichiarato, dell'associazione sia illecito. I mezzi che gli imputati si proponevano di impiegare erano che non avrebbero lavorato per una persona che avesse impiegato dipendenti non membri della loro società. Queste persone non sono vincolate da contratto, ma libere di lavorare per chi vogliono, o di non lavorare, se così preferiscono. In questo stato di cose, non possiamo percepire che è criminale per gli uomini concordare insieme di esercitare i propri diritti riconosciuti, in modo tale da servire al meglio i propri interessi. Diverso sarebbe il caso in cui l'associazione spingesse i propri membri a violare dei contratti vigenti al fine di ottenere dei vantaggi economici ingiusti, a fronte di corrispettivi equi riconosciuti in base al contratto. Quanto all'accusa di aver cospirato a fine di estorcere denaro, in linea di massima l'azione finalizzata ad ottenere profitti, anche a scapito di altri, non costituisce illecito, essendo alla base del libero gioco della concorrenza e del mercato. Si deve ritenere, quindi, che sia legittimo promuovere ed istituire associazioni il cui scopo è adottare misure che possono avere una tendenza a impoverire un altro, cioè a diminuire i suoi guadagni e profitti, poiché tale obiettivo può essere altamente meritorio di interesse pubblico. La legalità di tale associazione dipenderà quindi dai mezzi da utilizzare per il suo compimento. Se deve essere attuata con mezzi equi o onorevoli e legali, è, per usare un eufemismo, innocente; se con falsità o forza, può essere marchiata con il carattere di cospirazione. Ne consegue che, se criminale e perseguibile, lo è in ragione dei mezzi criminali che si intendono impiegare per il suo compimento; e come ulteriore conseguenza legale, poiché la criminalità dipenderà dai mezzi, tali mezzi devono essere dichiarati nell'atto di accusa.

A valle di tale, favorevole pronunciamento⁴⁹, nacquero nelle città americane dei piccolissimi gruppi di lavoratori nei settori dell'artigianato e del commercio al dettaglio; l'industrializzazione di fine secolo fece proliferare, poi, *unions* assai più ampie, nelle grandi fabbriche; queste entità, successivamente, inclusero lavoratori attivi nelle medesime attività produttive.

⁴⁹ Sulla storia dei rapporti tra attività sindacale e diritto penale, vd., ampiamente, B. LEVIN, *Criminal labor law*, in *Berkley Journal of Employment & Labor Law*, 2016, 1, 42 ss.

Di seguito, si formarono delle alleanze tra sindacati raggruppanti lavoratori in diversi settori, che poi si fusero tra loro. Dopo la *Civil War* e la fine della schiavitù, la necessità di manodopera aumentò. I membri dei sindacati furono, tuttavia, in prevalenza, per tutto il XIX secolo, maschi bianchi protestanti nativi. Questi lavoratori, che erano i più pagati, erano i soli, infatti, a disporre di risorse sufficienti per versare le quote sindacali, contribuendo anche alle spese per gli scioperi e al sostentamento delle attività delle *unions*, ed erano assai riluttanti ad ammettere immigrati irlandesi ed italiani non qualificati, nonché donne e afroamericani. Ciò anche in ragione del fatto che essi temevano la concorrenza della forza lavoro più *cheap*. Sicché, i gruppi esclusi organizzarono propri sindacati. Nel 1867, la *National Union for Cigar Makers* fu il primo sindacato ad accettare donne e lavoratori neri⁵⁰.

Con l'industrializzazione arrivarono la meccanizzazione, la velocità del ciclo produttivo, i grandi opifici e altri cambiamenti che aumentarono i pericoli che i lavoratori affrontavano sul posto di lavoro. Macchinari pericolosi e l'introduzione di nuove sostanze chimiche minarono la salute dei lavoratori industriali. Sulla scia di tali condizioni, i sindacati iniziarono a lottare per condizioni di lavoro più sicure, stipendi migliori, la giornata lavorativa di 10 ore e poi di 8 ore e settimane lavorative più brevi. Nel maggio 1886, decine di migliaia di lavoratori marciarono nella prima parata del Primo Maggio a Chicago. Successivamente, centinaia di migliaia di lavoratori in tutto il Paese scioperarono per orari più brevi senza riduzione della paga. I lavoratori immigrati organizzarono società fraterne che fornivano "medici a contratto" in caso di malattia e sussidi funebri per i capifamiglia morti a causa di infortuni sul lavoro. I lavoratori, insieme a giornalisti, riformatori sociali, socialisti e altri, sostenevano migliori condizioni di lavoro, ciò che oggi chiamiamo "sicurezza e salute sul lavoro" e, più in generale, "salute pubblica". A partire dagli anni '80 del XIX secolo si verificarono una serie di scioperi nei panifici di New York City contro le orribili condizioni di lavoro che spesso duravano 18 ore al giorno in scantinati caldi e non ventilati. In risposta, nel 1895 la legislatura dello Stato di New York approvò una legge che impose il tetto massimo di 10 ore al giorno o 60 ore alla settimana. La legislazione ebbe successo in gran parte perché la difficile situazione dei lavoratori era legata al timore che queste condizioni fossero un terreno fertile per malattie infettive, in particolare la tubercolosi, che si sarebbero trasmesse tra i consumatori attraverso il pane. Il ruolo delle donne in questo movimento attraverso la *Consumers League* e, in particolare, della sua *leader*, Florence Kelley, fu fondamentale, collegando lavoro, famiglia e comunità⁵¹.

Le *labor unions*, come i *Knights of Labor* (fondata nel 1869) e l'*American Federation of Labor* (nata nel 1886), rivendicarono, così, migliori condizioni economiche e di sicurezza⁵².

C'è un largo consenso sul fatto che le organizzazioni sindacali dei lavoratori negli Stati Uniti siano più deboli rispetto a quelle diffuse nel resto del mondo occidentale. In realtà, la maggior parte degli storici ha individuato le cause di questo associazionismo *weak* nel fatto che,

⁵⁰ N.W. PREYER, *The historian, the slave, and the ante-bellum textile industry*, in *The Journal of Negro History*, 1961, 2, 79 ss. In argomento, vd. anche J.E. HOWER, *Labor leaders*, in *The Oxford Encyclopedia of American business, labor & economic history*, vol. I, a cura di M. Dubofsky, Oxford, 2013, 432 ss.; T. MCNEESE, *The labor movement. Unionizing America*, New York, 2007, 35 ss.; E. FAUE, *Rethinking the American labor unionism*, New York, 2017, 15 ss. Sull'origine, più tardiva, del sindacalismo dei lavoratori in Italia, che si fa risalire alle società di mutuo soccorso di metà '800 (di ispirazione borghese-mazziniana e con finalità filantropica), vd. E. FANO, *Della carità preventiva e dell'ordinamento delle società di mutuo soccorso in Italia*, Milano, 1869; U. GOBBI, *Le società di mutuo soccorso*, Milano, 1909; I. BARBADORO, *Storia del sindacalismo italiano. Dalla nascita al fascismo*, vol. I, Firenze, 1973; D. MARUCCO, *Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-1904)*, Milano, 1981; A. VARNI, *Il sindacato nella società italiana fra '800 e '900*, Firenze, 1992; C. LAGALA, *La previdenza sociale tra mutualità e solidarietà*, Bari, 2001; C. VALLAURI, *Storia dei sindacati nella società italiana*, Roma, 2008; M. ANTONIOLI, *Figli dell'officina*, Pisa, 2012, 15 ss. Sulla funzione assicurativa svolta da queste entità, vd. M. PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Padova, 1994, 6-7.

⁵¹ D. ROSNER – G.A. MARKOWITZ, *Short history of occupational safety and health in the United States*, op. cit.

⁵² Questi temi hanno ispirato molte opere letterarie, tra cui si può rammentare *Out of this furnace*, di Thomas Bell, pubblicato nel 1941.

comunque, le condizioni dei lavoratori americani si sono rivelate costantemente migliori di quelle che, in ogni epoca, potevano rinvenirsi nei contesti contemporanei europei. Un altro fattore è rappresentato dal frazionamento etnico della classe lavorativa e dal fatto che gli imprenditori lottarono duramente per evitare che le minoranze e, soprattutto, gli afro-americani, prendessero parte delle organizzazioni dei lavoratori. Un'altra ragione può essere individuata nel fatto che nel XIX secolo la gran parte degli scioperi organizzati non riuscirono a sortire adeguati risultati, anche in termini di pressione sulla classe politica. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, i lavoratori e i datori furono impegnati in azioni collettive. I lavoratori formavano le *labor unions* e i datori hanno risposto con le proprie associazioni. Queste rappresentanze sindacali contrattavano affitti, orario di lavoro, e quant'altro. In effetti, le associazioni dei datori di lavoro erano così efficaci nella loro lotta contro i sindacati dei lavoratori da essere spesso individuati come motivo della debolezza del movimento operaio americano. La scarsa sindacalizzazione durante questo periodo può essere parzialmente attribuita agli sforzi dei capitalisti⁵³.

L'ultimo lustro dell'800 rappresentò un periodo di incertezza economica per i lavoratori americani: lo sviluppo dell'industria fu sostenuto, tanto da generare nuovi posti di lavoro, attirando immigrati dalle zone più povere dell'Europa. I tessuti urbani si ingrossarono, segnando il "passaggio" della manodopera dal comparto agricolo agli opifici e al lavoro salariato⁵⁴. Il capitalismo si alimentò a

⁵³ E. SCHMICK, *Collective action and the origins of the American labor movement*, in *The Journal of Economic History*, 2018, 3, 744 ss. In argomento, vd. anche J. JACOBSON, *The negro and the American labor movement*, Garden City, 1968; J. KARABEL, *The failure of American socialism reconsidered*, in *Socialist Register*, 1979, 6, 204 ss.; E. FONER, *Why is there no socialism in the United States?*, in *History Workshop*, 1984, 1, 57 ss.; L.J. GRIFFIN E ALT., *Capitalist resistance to the organization of labor before the New Deal: Why? How? Success?*, in *American Sociological Review*, 1986, 4, 147 ss.; M.E. SHIELLS, *Collective choice of working conditions: hours in British and US iron and steel, 1890–1923*, in *Journal of Economic History*, 1990, 2, 379 ss.; K. WOSS, *The making of American exceptionalism: the Knights of Labor and class formation in the nineteenth century*, Ithaca, 1993; G. FRIEDMAN, *State-making and labor movements: France and the United States, 1876–1914*, Ithaca, 1998; J. CURRIE – J. FERRIE, *The law and labor strike in the United States, 1881–1894*, in *Journal of Economic History*, 2000, 1, 42 ss. Quanto all'Italia, nell'ultimo quarto dell'Ottocento, la lotta sindacale si sviluppò gradualmente, con forti influenze socialiste e anarchiche, in un contesto di progressiva industrializzazione e di dure condizioni di lavoro. Dopo l'Unità d'Italia (1861), la crescente classe operaia iniziò a organizzarsi, sebbene le prime rappresentanze fossero poco strutturate e caratterizzate da scarsa coesione. Gli anni Settanta e Ottanta del XIX secolo segnarono i primi, significativi scioperi, dovuti alla rivendicazione di migliori condizioni di lavoro e salariali. La repressione governativa fu intensa e oppressiva, poiché le agitazioni erano viste come una minaccia all'ordine pubblico. Tuttavia, grazie all'influenza della Prima Internazionale (1864) e di movimenti socialisti e anarchici, le rivendicazioni dei lavoratori cominciarono ad ottenere visibilità. Nel 1886, a Milano, venne fondata la Federazione Nazionale delle Cooperative, che contribuì a diffondere l'idea dell'associazione sindacale come mezzo di difesa collettiva. Negli anni Novanta si costituirono le c.d. "leghe di resistenza", si diffusero capillarmente le cooperative e si formarono i primi sindacati di settore (le c.d. "federazioni di categoria"), sostenuti dalla diffusione del Partito Socialista Italiano (fondato nel 1892), nonché le c.d. "camere del lavoro"; ciò segnò il passaggio dall'associazionismo delle società di mutuo soccorso a quello del proletariato e della lotta di classe, dall'ideale caritatevole alle rivendicazioni sociali. Le lotte sindacali dell'epoca, che sfociarono in scontri violenti e repressione politica, aprirono la strada ai primi successi in tema di diritti, anche se occorreranno decenni ancora per l'affermazione di una vera rappresentanza sindacale ufficiale e riconosciuta. Sull'associazionismo italiano di fine secolo, vd., nella sterminata letteratura, C. PERNA, *Breve storia del sindacato: dalle società di mutuo soccorso al sindacato dei Consigli*, Bari, 1978; L. TREZZI, *Sindacalismo e cooperazione dalla fine dell'Ottocento all'avvento del fascismo*, Milano, 1982; V. ZAMAGNI – M. FORNASARI, *Il movimento cooperativo in Italia: un profilo storico-economico (1854-1992)*, Firenze 1997; A. MAIELLO, *Sindacati in Europa. Storia, modelli, culture a confronto*, Soveria Mannelli, 2002, 278 ss.; G. SIRCANA, *La storia rincorsa: lavoro e libertà dalla fine dell'Ottocento a oggi*, Roma, 2007; M.V. BALLESTRERO, *Diritto sindacale*, Torino, 2012, 6 ss.; O. MAZZOTTA, *Diritto sindacale*, Torino, 2017, 20 ss.; R. AMATO, *Il sindacato prima del sindacato*, Tricase, 2018; G. DE SIMONE, *Il liberalismo illuminato di Zanardelli: legislazione sociale e libertà sindacale*, in *Lav. Dir.*, 2021, 3-4, 623 ss. Sul contrasto all'attività sindacale attraverso lo strumentario penale nell'800 (prima col divieto di sciopero e, a seguito dell'entrata in vigore del Codice Zanardelli, attraverso l'interpretazione giurisprudenziale delle fattispecie di violenza e minaccia), vd. R. PESSI, *Lezioni di diritto del lavoro*, Torino, 2016, 6; F. CORSO, *Il diritto sindacale*, Torino, 2017, 13 ss.

⁵⁴ In argomento, vd. F.D. LEWIS, *Expaining the shift of labor from agriculture to industry in the United States: 1869 to 1899*, in *The Journal of Economic History*, 1979, 3, 681 ss.

scapito della forza lavoro, con le famiglie della classe costrette a condizioni misere, a impiegare per sopravvivere anche i bambini.

Alla fine dell'800, gli orari erano lunghi, in genere da dieci a dodici ore al giorno. Le condizioni di lavoro erano spesso insicure e causavano incidenti mortali. Le mansioni erano ripartite per motivi di efficienza, il che portava a un lavoro ripetitivo e monotono per i dipendenti. I lavoratori combattevano le loro condizioni di lavoro spesso degradanti unendosi in gruppi collettivi e sindacati. L'*American Federation of Labor* (AFL), ad esempio, venne creata nel 1886 per gli artigiani qualificati sotto la guida di Samuel Gompers. Gli *Industrial Workers of the World* (IWW), si costituirono dopo, nel 1905, includendo anche lavoratori non qualificati tra le proprie fila. In questo periodo di agitazione sindacale, molti membri di questi gruppi erano politicamente radicali, sostenendo l'anarchia, il comunismo e il socialismo come strumenti di cambiamento. Gruppi come questi organizzavano scioperi e boicottaggi per convincere la dirigenza ad accettare le loro richieste. Nei loro primi anni, tuttavia, questi gruppi sindacali raramente ebbero successo, poiché i capitalisti spesso ricorrevano al sostegno del Governo per far rispettare le loro politiche dai lavoratori. Lo sciopero Pullman fu uno di questi casi in cui la protesta venne sedata sul presupposto della necessità di garantire il pubblico servizio di trasporto ferroviario. Casi come questo hanno portato molti a stigmatizzare gli eccessi del mondo degli affari americano e la necessità di riforme, che ebbero luogo però solo nell'era progressista. In risposta alle critiche rivolte all'industria, alcune aziende istituirono il "capitalismo assistenziale", offrendo ai dipendenti speciali *benefit* per garantirsi la lealtà e impedire la creazione di sindacati. Alcuni dei *benefit* includevano alloggi sovvenzionati, biblioteche e circoli sociali per i dipendenti. Questo periodo vide anche la rapida crescita dei lavori impiegatizi, poiché il capitalismo industriale portò alla necessità di servizi. Sicché la nascita dei "white collars", che godevano di stipendi più alti. Cominciò a emergere una stratificazione sociale. In questo periodo aumentarono le donne lavoratrici, che erano pagate meno degli uomini, anche per svolgere gli stessi lavori⁵⁵.

Quanto agli scioperi, se ne rintracciano nella storia diversi fin dall'epoca coloniale, allorquando pescatori, fornai, netturbini e operai nel settore artigiano mossero vibranti proteste, per poi proliferare nella seconda metà del XIX secolo, dando il via all'ascesa del movimento sindacale.

Ciò generando la repressione del Governo e da parte degli stessi imprenditori (con largo ricorso anche a *vigilantes*): nel 1874, alcuni minatori in Pennsylvania vennero condannati a morte per impiccagione a seguito di uno sciopero; durante una protesta nel luglio del 1877 in Maryland vennero uccisi dieci lavoratori.

L'effetto della sanguinolenta repressione fu rappresentato, allora, dalla percezione in capo alla classe operaia della necessità di acquisire forza attraverso l'associazionismo: salì vertiginosamente il numero degli iscritti a *Knights of Labor*, che a metà degli anni '80 contavano 700.000 membri, allettati dalla visione radicale, anti-capitalista propugnata dai suoi *leader*⁵⁶.

Il 1 maggio 1886 scesero in piazza mezzo milione di lavoratori americani per rivendicare la limitazione della giornata di lavoro ad otto ore. La protesta si alimentò a Chicago, sfociando nel noto episodio di Haymarket Square.

Ciò che accadde a Haymarket Square a Chicago il 4 maggio 1886 è ben noto: i *leader* dell'*International Working People's Association* (gruppo anarchico fondato nel 1881) avevano organizzato un raduno per protestare contro la violenza impiegata il giorno prima dalla polizia contro gli scioperanti che lottavano per la giornata lavorativa di otto ore presso lo stabilimento *McCormick Reaper Works*. Il raduno stava per concludersi quando all'improvviso esplose una bomba. Nella confusione e nella sparatoria che seguirono, sette poliziotti e tre dimostranti furono uccisi, mentre decine di persone rimasero ferite. Otto importanti anarchici furono accusati dell'attacco, processati e infine condannati per cospirazione finalizzata ad omicidio. Sebbene l'attentatore non fu mai identificato, tutti

⁵⁵ AA.VV., *America at Work*, in www.loc.gov.

⁵⁶ In argomento, vd. AA.VV., *The Knights of Labor*, 29 ottobre 2009, in www.history.com.

tranne uno, a cui furono dati quindici anni, furono condannati a morte. Quattro furono impiccati; uno si suicidò in prigione il giorno prima di andare alla forca, mentre altri due ottennero la conversione della pena in ergastolo. Il processo di Haymarket divenne immediatamente una causa-simbolo della classe operaia, della lotta tra lavoro e capitale e della repressione statale. A testimonianza della sua influenza mondiale, il primo maggio è stato individuato come giornata internazionale dei lavoratori per onorare la memoria degli anarchici di Chicago⁵⁷.

In ogni caso, la prospettiva della dura repressione, nonché l'allarme sociale generato da siffatto episodio, indussero molti lavoratori ad abbandonare le associazioni più estremiste. L'*American Federation of Labor* emerse, allora, progressivamente come alternativa conservatrice alla visione dei *Knights of Labor*⁵⁸, attraverso un programma che mirava ad ottenere, piuttosto che la sconfitta del capitalismo, vantaggi pratici, con un ricorso assai moderato agli scioperi e al boicottaggio⁵⁹.

Nell'ultimo decennio del XIX secolo si verificarono, poi, lo sciopero dell'acciaieria Homestead (1892), nei pressi di Pittsburgh, che fu teatro di un aspro conflitto a fuoco, così come quello che coinvolse, per l'appunto, l'impresa Pullman (1894), nel corso del quale intervenne l'esercito per sedare la protesta.

Nella tarda primavera del 1894, oltre quattromila lavoratori della *Pullman Palace Car Company* entrarono in sciopero. Sembrava un luogo improbabile per uno sciopero, poiché i lavoratori abitavano la ben fornita città aziendale di Pullman, situata vicino a Chicago, in Illinois. Nell'estate di quell'anno i membri dell'*American Railway Union*, che rappresentava gli scioperanti, riuscirono a paralizzare la rete ferroviaria americana a ovest di Chicago, rifiutandosi di gestire le popolari carrozze Pullman. L'ingiunzione di un giudice federale contro il boicottaggio mirò a favorire l'impresa. Il presidente Glover Cleveland inviò truppe federali a Chicago, che protessero i crumiri che gestivano i treni. George M. Pullman era per molti versi il tipico imprenditore industriale in ascesa. Cominciando come falegname, a ventisette anni, impegnandosi nell'edilizia, divenne un cittadino-imprenditore assai in vista. Con il triplicarsi della percorrenza ferroviaria tra il 1850 e il 1860, le condizioni di disagio che i passeggeri sopportavano nei viaggi più lunghi di qualche ora divennero intollerabili. I vagoni passeggeri non erano costruiti per attutire gli scossoni; i finestrini tremavano costantemente; in inverno, le stufe a legna potevano riempire i vagoni di fumo e causare incidenti; in estate i passeggeri soffocavano. Ci volevano tre giorni e mezzo per viaggiare da Chicago a New York e un viaggiatore tipico ricorreva agli hotel notturni. La necessità di un vagone letto era ampiamente percepita, ma all'epoca nessuna soluzione si era dimostrata soddisfacente. Nel 1858, Pullman iniziò a rinnovare i vagoni letto esistenti per la *Chicago and Alton Railroad*. Alla fine, creò una piccola squadra e iniziò a costruire vagoni da zero. Nel 1864, la sua squadra costruì il classico vagone letto che chiamò "*The Pioneer*". Con tessuti broccati, infissi di porte e finestre lavorati a mano, soffici tappeti rossi e pannelli riccamente ornati, il *Pioneer* era un prodotto di lusso e determinò la svolta nell'ascesa di Pullman. Ottenne riconoscimenti da molti e strinse alleanze, come quella con il magnate dell'acciaio Andrew Carnegie, per espandere la propria attività, con la prospettiva di garantire viaggi comodi anche per la classe media. Così, sbaragliò la concorrenza. Organizzando i servizi ferroviari, Pullman assegnava un ruolo anche agli afroamericani che, a dispetto dei minori salari e delle mansioni più basse rispetto alla maestranza bianca, erano soddisfatti per la stabilità del rapporto. Lo sviluppo dell'attività condusse l'imprenditore a fondare una vera e propria città. Lo sciopero ebbe origine in una rinnovata coscienza sociale da parte dei lavoratori. Il settore ferroviario all'epoca era dominato da datori di lavoro che assumevano la veste di veri e propri "padroni". Dopo le prime proteste, Pullman reagì demansionando o licenziando gli operai più qualificati, passando da una retribuzione giornaliera a quella a cottimo, attuando pratiche per implementare la produttività *pro capite* e per spaccare il fronte

⁵⁷ M. BENCIVENNI, *The untold story of Haymarket, Reviews in American History*, 2014, 2, 310 ss.

⁵⁸ Cui era stato attribuito un qualche ruolo nell'*Haymarket case*. Sul punto, e sull'incidenza di tale connessione sul declino di questa *labor union*, vd. D. KEMMERER – E.D. WICKERSHAM, *Reasons for the growth of the Knights of Labor in 1885-1886*, in *Industrial and Labor Relations Review*, 1950, 2, 213 ss.

⁵⁹ J.N. BAKER, *The American Federation of Labor*, in *The Yale Law Journal*, 1912, 2, 73 ss.

dei lavoratori. L'incertezza correlata alla stabilità del rapporto e al corrispettivo, nonché il tendenziale abbassamento dei guadagni da lavoro dipendente determinarono il malcontento. Le scelte di Pullman vennero alimentate anche dall'esigenza di contrastare l'agguerrita concorrenza. Nel maggio del 1894, un comitato dei lavoratori incontrò un rappresentante dell'impresa per ottenere il ritorno al sistema del pagamento a salario, nonché condizioni di lavoro più favorevoli ma, qualche giorno dopo l'incontro, alcuni dei lavoratori che avevano partecipato alla riunione vennero licenziati senza motivo. Ciò determinando l'avvio dello sciopero. Il 4 luglio, il presidente Cleveland inviò il primo distacco di diecimila soldati federali a Chicago, nonostante che non si fossero verificati episodi violenti. L'ingiunzione della Corte a interrompere il boicottaggio e l'arrivo delle truppe federali cambiarono le sorti dello sciopero. La condotta in gran parte pacifica dello sciopero degenerò rapidamente in scontri tra i sostenitori della classe operaia e le truppe federali, cui si aggiunsero le forze dell'ordine dell'Illinois. Complessivamente, vennero uccisi tredici manifestanti e oltre cinquanta risultarono gravemente feriti. La violenza che accompagnò la vicenda trasformò l'opinione pubblica, un tempo favorevole, contro il boicottaggio, che cessò definitivamente il 2 agosto⁶⁰.

Ad ogni modo, le degradanti condizioni del lavoro industriale, anche per via delle scarse condizioni di sicurezza, continuarono ad alimentare scioperi in tutto il Paese (alcuni sfociati in scontri violenti, come quello dei lavoratori della *Pana Coal Company*, nel 1898, a Virden, nonché la protesta dei minatori a Coeur d'Alene, Idaho, l'anno successivo) che, negli ultimi due decenni del diciannovesimo secolo, furono, nel complesso, oltre ventimila, alcuni dei quali veicolarono le doglianze dei lavoratori attivi in agricoltura⁶¹.

La lotta sindacale, tuttavia, riuscì a ottenere risultati tangibili solo nel XX secolo. I salari migliorarono soltanto nel Novecento e, soprattutto, con il *New Deal*, negli anni '30; il divieto di licenziamento correlato a pratiche antisindacali venne introdotto con il *National Labor Relations Act* (anche noto come *Wagner Act*) nel 1935⁶²; la riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fissato in quaranta ore, nonché il divieto di impiego dei minori, vennero stabiliti, su tutto il territorio americano, con il *Fair Labor Standard Act* del 1938⁶³.

Quanto alla "parità di genere", negli Stati Uniti, questo *goal*, anche sotto il profilo salariale, è stato raggiunto gradualmente: è con la Seconda guerra mondiale che, soprattutto, le donne ottennero dei riconoscimenti, per via del lavoro prestato nelle industrie, sostituendo gli uomini arruolati. Occorrerà attendere, però, per la vera e propria svolta, l'*Equal Pay Act* (1963), che proibì la discriminazione salariale, nonché il Titolo VII del *Civil Rights Act* (1964), che vietò ogni discriminazione sul lavoro basata su razza, colore, religione, origine nazionale e, per l'appunto, in ragione del genere⁶⁴.

⁶⁰ R. SCHNEIROV, *The Pullman strike*, in www.digital.lib.niu.edu.

⁶¹ S. JAMIESON, *Labor unionism in American agriculture*, in *Monthly Labor Review*, 1946, 1, 25 ss.; A. MAYHEW, *Reappraisal of the causes of farm protest in the United States, 1870–1900*, in *The Journal of Economic History*, 1972, 2, 464 ss. Su questo tema e sullo sfruttamento dei lavoratori immigrati nella *country side* si è incentrata la pellicola *Heaven's Gate*, di Michael Cimmino, del 1980, ambientata nelle campagne del Wyoming, alla fine dell'800.

⁶² R.H. WETTACH, *Unfair labor practice under the Wagner Act*, in *Law and Contemporary Problems*, 1938, 2, 223 ss.; W.B. GOULD, *Some reflections on fifty years of the National Labor Relations Act.*, in *Stanford Law Review*, 1986, 4, 937 ss.; J.A. MIKVA, *The changing role of the Wagner Act in the American labor movement*, *loc. cit.*, 1123 ss.

⁶³ Su cui vd. S.D. HARRIS, *Conceptions of fairness and the Fair Labor Standards Act*, in *Hofstra Labor & Employment Law Journal*, 2000, 1, 19 ss.; H.D. SAMUEL, *Troubled passage: the labor movement and the Fair Labor Standards Act*, in *Monthly Labor Review*, 2000, 12, 32 ss.; K.L. GRIFFITH, *The Fair Labor Standards Act at 80*, in *Cornell Law Review*, 2019, 2, 557 ss. In Italia, invece, il traguardo delle otto ore giornaliere/quaranta settimanali venne raggiunto prima, con il r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692. Sulle evoluzioni della normativa di contrasto dello sfruttamento del lavoro minorile vd., invece, M.C. BARBIERI, *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e limiti del tipo*, in AA.VV., *Quaderni fiorentini*, vol. XXXIX, Milano, 2010, 229 ss. (spec. 256 ss.); M. MORELLO, *Alle origini della tutela del lavoro minorile nello Stato unitario*, in *Italian Review of Legal History*, 2019, 8, 254 ss.

⁶⁴ H.I. HARTMANN, *Women's Work in the United States*, in *Current History*, 1976, 1, 215 ss.; C. GOLDIN, *The quiet revolution that transformed women's employment, education and family*, in *AEA Papers*, 2006, 5, 1 ss.; K.J.

Insomma, la crescita del Paese, quale potenza economica mondiale, si poggiò – in parte consistente – sul sacrificio dei lavoratori, esposti a licenziamenti (secondo il principio “*employment at will*”, ovvero sia alla dottrina per la quale il datore avrebbe potuto recedere *ad nutum* dal rapporto contrattuale di lavoro)⁶⁵ nonché a pericoli e – come appresso si evidenzierà – sprovvisti di reali rimedi sotto il profilo civilistico e del *welfare*.

5. Il problema della tutela civilistica e previdenziale

Nella tradizione di *common law*, il datore di lavoro era ritenuto gravato da alcune obbligazioni attinenti alla salute dei lavoratori: fornire un ambiente di lavoro sicuro, mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di prevenzione individuale, fornire adeguati avvertimenti circa i pericoli ragionevolmente prevedibili nel corso delle lavorazioni, assegnare delle mansioni solo a soggetti idonei, impartire disposizioni sulla sicurezza⁶⁶.

A fronte di tale debito di sicurezza, tuttavia, assai scarsi erano i rimedi esperibili dai lavoratori infortunati, trovando essi un ostacolo quasi invalicabile nella c.d. “*unholy trinity of defenses*”, ossia nella “trinità empia delle difese” (per impiegare una locuzione diffusa in dottrina).

La prima di queste eccezioni era rappresentata dalla “*fellow servant doctrine*”. In parole povere, il datore di lavoro sarebbe stato esonerato da responsabilità laddove fosse stato in grado di dimostrare, nel giudizio teso all’ottenimento del risarcimento del danno, che questo fosse stato determinato, perlomeno in larga parte, dal comportamento non ortodosso da parte di un collega di lavoro dell’infortunato, lasciando sullo sfondo la possibilità per tale ultimo soggetto di agire nei confronti del collega medesimo.

Si trattava, in altri termini, di un’eccezione alla regola del *respondeat superior*⁶⁷ che, verosimilmente, ebbe origine al fine di sollecitare l’attenzione della forza lavoro sui rischi correlati all’ambiente produttivo, oltre che, evidentemente, per tutelare l’economia e le attività imprenditoriali (a scapito dei lavoratori).

Essa, tuttavia, non trovava applicazione, perlomeno secondo alcuni orientamenti⁶⁸, nel caso in cui l’evento lesivo occorso fosse riconducibile ad un soggetto investito della *contemplatio domini*, ovvero sia di un individuo incardinato nell’organizzazione aziendale in posizione apicale, con poteri di organizzazione dell’attività d’impresa (c.d. “*vice principal exception*”)⁶⁹.

Il precedente giurisprudenziale più noto, in questa prospettiva, è rappresentato da *Priestley v. Fowler* [1837] 150 ER 1030; il pronunciamento inglese trasse origine dall’incidente occorso ad un carro che trasportava della carne di montone da una macelleria al mercato, che, per via del sovraccarico e della rottura di un asse, si ribaltò, provocando gravi lesioni al dipendente di Fowler, Charles Priestley, trasportato sul carro condotto da altro dipendente, tale William Beeton.

SILWANOWICZ, *Women’s rights in the workplace: the struggle is still real*, in *University of Detroit Mercy Law Review*, 2019, 1, 101 ss. Sulle discriminazioni di genere nell’Ottocento italiano vd., *ex multis*, A. PESCAROLO, *Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea*, Roma, 2019.

⁶⁵ Vd. J.M. FEINMAN, *The development of the employment at will rule*, in *The American Journal of Legal History*, 1976, 2, 118 ss.; C.W. SUMMERS, *Employment at will in the United States: the divine right of employers*, in *University of Pennsylvania Journal of Labor and Employment Law*, 2000, 1, 65 ss. Sulla precarietà del vincolo contrattuale nell’Ottocento italiano, alimentata dall’idea liberale, vd., di recente, V. LUCIANI, *I licenziamenti individuali nel privato e nel pubblico*, Torino, 204, 6 ss.

⁶⁶ J.B. HOOD – B.A. HARDY – H.S. LEWIS, *Workers’ compensation and employee protection laws*, St. Paul, 1999, 1.

⁶⁷ Così *Flike v. Boston and Albany R.R. Co.*, 53 N.Y. 549 (New York 1873).

⁶⁸ *Sullivan v. N. York, N. Haven Hartford R. R. Co.*, 62 Conn. 209, 25 A. 711 (Connecticut 1892).

⁶⁹ *Contra*, *Gabrielson v. Waydell*, 135 N.Y. 1, 47 N.Y. St. Rptr. 848, 31 N.E. 969 (New York 1892).

La domanda risarcitoria, allora, venne rigettata sostenendo la *Court of Exchequer*, investita della questione, che la condotta imprudente del collega di lavoro dell'infortunato avrebbe esonerato il datore di lavoro da qualsivoglia responsabilità per l'evento infausto occorso⁷⁰.

Così, ad esempio, in *Sherman v. the Rochester and Syracuse R.R. Co.*, 17 N.Y. 153 (New York 1858), la Corte d'appello dello Stato newyorkese stabilì:

Un datore di lavoro non è responsabile nei confronti di uno dei suoi dipendenti per i danni subiti per colpa di un altro dipendente, quando entrambi sono impegnati nella stessa attività. L'attore in questo caso è un ferroviere, che, nell'adempimento del proprio dovere, essendo impiegato su di un treno passeggeri, fu investito da un treno del convenuto, che era senza luci e che non passava solitamente a quell'ora. La Corte suprema conferma la decisione favorevole al convenuto. La *fellow servant rule* è riconosciuta come consolidata e trova conferma in molti precedenti inglesi e di questo Paese. Il principio è che un dipendente ha i mezzi per conoscere, così come il suo datore di lavoro, i pericoli usuali dell'attività e può richiedere liberamente un compenso per sopportare questo rischio; egli è in grado di proteggersi dai rischi tanto quanto il suo datore di lavoro; è giusto e ragionevole per entrambi, e fortemente calcolato per garantire fedeltà e prudenza da parte dei dipendenti, che questi ultimi facciano affidamento esclusivamente sulla competenza e prudenza propria e dei loro colleghi per proteggersi da danni. Quindi, la legge implica, come parte del contratto di lavoro, che il dipendente accetti e si assuma tutti i normali rischi di lesioni personali, inclusi quelli derivanti dalla negligenza di altri dipendenti nella stessa attività, quando viene utilizzata la normale cura per selezionare solo coloro che sono prudenti e capaci.

Ancora, con *Wright v. New York Central Railroad Company*, 25 N.Y. 562 (New York 1862), la medesima Corte, rifiutando di appiacciare la posizione del datore secondo il paradigma della *strict liability* (responsabilità oggettiva), statui:

Alcuni principi riguardanti la responsabilità del datore di lavoro nei confronti del dipendente, per i danni subiti da quest'ultimo nel corso del suo impiego, sono diventati, tramite le decisioni in questo Stato e in diversi Stati americani, così come in Inghilterra, talmente ben stabiliti che è necessario solo dichiararli. Un datore di lavoro non è responsabile nei confronti dei suoi dipendenti per lesioni derivanti dalla negligenza, imprudenza o imperizia di un collega impegnato nella stessa attività generale. Tale principio vige anche laddove il responsabile dell'infortunio sia un superiore del lavoratore infortunato. Il datore di lavoro è responsabile nei confronti del dipendente infortunato per colpe ascrivibili direttamente al datore stesso, come nel caso di impiego di lavoratori inadatti, nella fornitura di attrezzi non sicuri. La prova di tali elementi è a carico dell'infortunato. La responsabilità sussiste qualora il datore fosse a conoscenza di tali pericoli nell'ambiente di lavoro, o li avesse ignorati per colpa. La *negligence* è a fondamento della responsabilità risarcitoria del datore. Sicché non è neppure sufficiente che la causa del danno sia costituita da un pericolo correlato all'ambiente di lavoro.

Altra eccezione opponibile dal datore era costituita dalla *contributory defense*, per la quale, in estrema sintesi, qualora il lavoratore avesse contribuito (per l'appunto), con la propria condotta *negligent*, alla provocazione del danno lamentato, tale apporto causale avrebbe determinato la radicale esclusione del diritto al risarcimento.

Verosimilmente, la prima apparizione di un'impostazione assimilabile alla *contributory negligence* fu nel contesto della *tort law* inglese e si ebbe con il caso *Godfrey v. Godfrey* (1470) Y.B. 10 Ed. IV Pasch pl. 19⁷¹. In quella occasione, in particolare, l'azione risarcitoria intentata dal danneggiato, leso da alcuni animali di proprietà del convenuto, che erano penetrati nella proprietà

⁷⁰ Vd. M.A. STEIN, *Priestley v. Fowler and the emerging of tort law*, in *Boston College Law Review*, 2003, 2, 689 ss. In realtà, tale *rule of law* venne importata negli *States* ben prima della pronuncia *Priestley v. Fowler*, come dimostrano alcuni *early cases*, come ad esempio *Shaver v. White*, 20 Va. 110 (Virginia 1818), pronunciata dalla Corte suprema della Virginia.

⁷¹ W. HOLDSWORTH, *A history of English law*, London, 1966, vol. III, 379-380.

della parte attrice, venne rigettata sul presupposto che il *plaintiff* avesse lasciato aperto il cancello della sua proprietà, contribuendo, dunque, dal punto di vista causale, alla provocazione del danno lamentato.

Anche nei secoli a venire, ipotesi di autoesposizione a pericolo vennero decise sulla base del concorso di cause e della logica per cui il contributo colposo della vittima avrebbe assunto portata sorpassante rispetto al danno lamentato, laddove, comunque, tra il XVI ed il XVII secolo, la *negligence*, come fonte di *liability*, fu oggetto di scarso approfondimento dottrinale e giurisprudenziale⁷². Così, nel caso *Sanders v. Spencer*, 3 Dyer 266b. (1567) venne rigettata l'azione risarcitoria intentata nei confronti di un custode a seguito del furto subito dal *plaintiff* in quanto questi aveva collocato i beni in un posto – all'interno del deposito – diverso da quello indicato dal custode stesso⁷³.

Nel caso *Bayley v. Merrell* (1619) Cro Jac 386, 3 Bulst 95, 1 Rolle, successivamente, venne rigettata la domanda risarcitoria del trasportatore, intentata nei confronti del proprio cliente che, nell'affidare un carico, aveva mentito sul peso delle merci (al fine di versare un corrispettivo inferiore a quello dovuto), dal che era derivata la morte, per eccessivo sforzo, dei cavalli impiegati per il trasporto. Ciò in quanto venne affermato che il corriere avesse agito negligenzemente, potendosi egli, comunque, avvedere impiegando l'ordinaria diligenza, che il carico fosse eccessivo⁷⁴.

In *Cruden v. Fentham* (1799) 170 E.R. 496, venne scrutinata la vicenda di un soggetto che, viaggiando su di una strada con il proprio carro, era stato investito da un altro veicolo che marciava in contromano. Anche in questo caso, l'azione del *plaintiff* venne rigettata in quanto si affermò che la parte attrice avrebbe, comunque, potuto evitare il danno impiegando l'ordinaria diligenza⁷⁵.

Tra la fine del '700 e gli inizi del '800, poi, il concetto di *negligence* cominciò a plasmarsi, nella *tort law*, in maniera più matura⁷⁶ e, così, in questo lasso temporale si inserì quello che – pacificamente – costituisce il primo caso in cui venne impiegata la locuzione *contributory negligence*, ossia *Butterfield v. Forrester*, 11 East. 60, 103 Eng. Rep. 926 (K.B. 1809).

In particolare, il convenuto, nel corso di opere di ristrutturazione della propria casa, aveva lasciato sulla pubblica via un palo e la controparte, percorrendo in sella al proprio cavallo, a briglia sciolte, quella strada era caduto, riportando lesioni. In quell'occasione, dunque, venne rigettata l'azione risarcitoria in quanto venne stabilito che, qualora il danneggiato avesse viaggiato a velocità moderata, si sarebbe potuto avvedere dell'ostacolo, evitandolo⁷⁷.

Tale linea venne, così, sposata dalle corti inglesi anche nel contesto del rapporto di lavoro, ove si negò che il dipendente potesse ottenere un risarcimento danni nei confronti del proprio datore nel caso in cui il lavoratore medesimo si fosse esposto volontariamente a rischio o, comunque, avesse potuto evitare la lesione impiegando la normale diligenza. Così, nella già citata *Priestley v. Fowler* si soggiunse che «il datore non ha obbligo di prendersi cura del proprio aiutante in misura maggiore di quanto ci si aspetta che questi faccia per sé stesso»⁷⁸.

Come risaputo, il diritto statunitense importò la *common law* inglese, sebbene negli *States* essa si arricchì presto di caratteri propri, dovuti ad esigenze di contesto [ciò fino all'indipendenza dalla

⁷² D.J. IBBETSON, *A historical introduction to the law of obligations*, Oxford, 1999, 58 ss.

⁷³ E.G.D. VAN DONGEN – H.P. VERDAM, *The development of the concept of contributory negligence in English common law*, in *Utrecht Law Review*, 2016, 1, 61 ss. (spec. 63).

⁷⁴ J.L. BARTON, *Contractual damages and the rise of industry*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 1987, 1, 40 ss. (spec. 46).

⁷⁵ L.D. HAYES, *Assumption of the risk in Montana: an analysis of the Supreme court's treatment of the doctrine*, in *Montana Law Review*, 1992, 2, 291 ss. (spec. 293).

⁷⁶ F.V. HARPER - F. JAMES JR., *The law of torts*, vol. II, Boston, 1956, 1195 ss.

⁷⁷ Vd., *ex multis*, J. FLEMING JR., *Contributory negligence*, in *Yale Law Journal*, 1953, 5, 691 ss.; K. MORAN, *The doctrine of contributory negligence*, in *North Dakota Law Review*, 1954, 2, 105 ss.

⁷⁸ M.A. STEIN, *Priestley v. Fowler and the emerging of tort of negligence*, in *Boston College Law Review*, 2003, 2, 689 ss.

madre patria, allorquando si verificò una cesura, come stabilito dalla Corte suprema *U.S.A.* con la sentenza *Wheaton v. Peters*, 33 US (8 Pet.) 591 (1834)]⁷⁹.

Volgendo, allora, l'obiettivo dell'indagine oltreoceano, si può rilevare che uno dei più significativi tra i primi pronunciamenti della giurisprudenza statunitense sulla *contributory negligence* è senz'altro rappresentato da *Shaver v. White*, emesso dalla Corte suprema della Virginia, tanto da rendere opportuno riportare qualche stralcio della (già citata) sentenza.

Negligenza è il fare qualcosa che, in base alle circostanze, una persona ragionevole non farebbe, o l'omissione rispetto ad un dovere legale che, in base alle circostanze, una persona ragionevole avrebbe adempiuto, laddove da tale condotta attiva o omissiva scaturisca, come conseguenza naturale e diretta, un danno ad altri. Deve sussistere un dovere imposto dalla legge affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile per i danni provocati dalla negligenza di un'altra persona. Nessuna azione per colpa potrà essere intentata senza che venga violato un dovere legale. È una regola generale, se non universale che, se il *plaintiff* è stato colpevole di negligenza concorrente, o abbia agito con dolo, non può essere risarcito. La negligenza concorrente di un datore e di un collega di lavoro, per rendere il datore responsabile, deve essere simultanea, operativa ed effettiva al momento dell'incidente e non deve essere in relazione con l'evento come causa remota perché, se così fosse, il dipendente che si assume danneggiato può, esercitando la normale diligenza, evitare l'effetto della colpa altrui, e non vi è alcuna responsabilità del datore stesso. I termini "negligenza" e "ordinaria diligenza" sono interconnessi. L'ordinaria diligenza dipende dalle circostanze del caso particolare, ed è la diligenza che una persona di ordinaria prudenza, nelle circostanze, avrebbe esercitato. È ampiamente condiviso che, se il datore di lavoro non usa la normale cura nel fornire e mantenere strumenti adeguati e sicuri per l'esecuzione del lavoro richiesto, si tratta di negligenza tale da rendere il datore di lavoro potenzialmente responsabile per il danno subito dal dipendente. La causa prossima di un danno è l'ultimo atto negligente che vi ha contribuito, e senza il quale tale danno non si sarebbe verificato. "*Proximate cause*", come termine legale, non implica, però, necessariamente vicinanza o prossimità sotto il profilo temporale, nella sequenza fisica degli eventi, ma anche vicinanza o prossimità nella connessione causale, in termini di peso del fattore causale nella provocazione dell'evento lesivo. La negligenza, dunque, non può dar luogo a responsabilità se essa non sia la causa prossima del danno lamentato. Sicché la negligenza del dipendente, nella provocazione del danno a sé stesso, escluderà il diritto al risarcimento. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dal fatto che il datore fosse a conoscenza o, comunque, dovesse essere a conoscenza, impiegando l'ordinaria diligenza, del fatto che il danneggiato fosse, a sua volta, negligente. Nel caso di un fattore causale posto in essere da terzi, si deve rilevare che la causa di un danno, secondo la legge, è ciò che lo produce immediatamente come sua conseguenza naturale e, quindi, se una parte ha compiuto un atto negligente, che produrrebbe naturalmente un danno a un altro, ma, prima che tale danno si verifici effettivamente, una terza persona compie un atto, che è la causa immediata del danno, tale terza persona è la sola responsabile per questo, e la parte che ha generato il rischio in origine non è in alcun modo responsabile per la lesione, sebbene il danno non avrebbe mai potuto verificarsi se non per l'effetto della sua negligenza. Quando la negligenza è il fondamento di un'azione, spetta all'attore attribuire la colpa del convenuto e, a tal fine, deve dimostrare le circostanze in cui si è verificato il danno; e se, da queste circostanze così provate dall'attore risulta che la colpa era reciproca o, in altre parole, che vi è negligenza concorrente egli, dimostrando le circostanze, ha confutato il suo stesso diritto al risarcimento e la giuria deve pronunciarsi a favore del convenuto.

Chiaramente, dunque, la *contributory negligence*⁸⁰ constitui, sulla strada del risarcimento danni, un ostacolo difficilmente sormontabile per i lavoratori e i loro superstiti.

⁷⁹ In argomento, vd. M.J. HOROWITZ, *The transformation of American Law*, London, 1977; L.M. FRIEDMAN, *Law in America: a short history*, New York, 2002; G.E. WHITE, *American legal history: a very short introduction*, New York, 2013.

⁸⁰ Su cui vd., per ulteriori richiami bibliografici, vd. A. DE LIA, *La responsabilità da circolazione stradale negli Stati Uniti d'America in prospettiva comparata con il sistema italiano*, in corso di pubblicazione su *Diritto e politica dei trasporti*, 8 ss.

La tutela legale per i lavoratori esposti a rischio fu estremamente limitata prima fino all'800. La *tort law* rappresentava lo strumento principale. Tuttavia, i datori di lavoro fruivano di un vasto novero di eccezioni difensive tali da garantirgli scappatoie nel caso di negligenza loro imputabile. Tra queste eccezioni vi era il fatto che il danno fosse stato provocato dal lavoratore stesso attraverso la *contributory negligence*. Si trattava di un argomento difensivo spesso accolto dalle corti, secondo una tendenza che fece registrare qualche decisione di senso contrario solo alla fine del XIX secolo. Generalmente queste cause avevano ad oggetto eventi traumatici. Per quanto concerne, invece, le malattie professionali, derivanti da lunghe esposizioni ad agenti lesivi, il rimedio risarcitorio risultò ancor più inefficace. Dietro alle patologie dei lavoratori vi erano sconosciute cause e fattori causali difficilmente riconducibili, secondo la scienza, con esattezza, al posto di lavoro. La carenza della medicina e delle scienze applicate al processo, pur in caso di sospetti in ordine alla riconducibilità dei danni alle esposizioni professionali, minavano la possibilità di attribuire la responsabilità all'*employer*⁸¹.

La terza barriera era costituita, come si è accennato, dalla *assumption of the risk doctrine*, in base alla quale il datore di lavoro non sarebbe stato responsabile per via della circostanza che il lavoratore, al momento dell'assunzione, avrebbe acconsentito ad assumersi il rischio generalmente correlato alla mansione affidata, ovvero attraverso una singolare eccezione del principio per cui *volenti non fit iniuria*⁸².

Alla fine del secolo, ancora, la giurisprudenza affermava:

A fronte di un rischio correlato all'ambiente di lavoro, la legge implica che il dipendente, tramite il contratto, assume volontariamente il rischio stesso. Il lavoratore ha la possibilità di abbandonare il lavoro laddove questo sia eccessivamente pericoloso. Ciò vale sia per rischi che derivano dall'ambiente di lavoro, sia per quelli che originano da un difetto di organizzazione. La regola generale è che il dipendente assume non solo i rischi ordinari dell'impiego cui è destinato, ma anche quelli determinati dalla condotta, anche omissiva, negligente del datore. Una eccezione alla regola ricorre quando, alla scoperta di talune condizioni pericolose il dipendente si lamenta e ottenga assicurazioni dal datore sul fatto che il rischio sia stato rimosso. Si tratta di una impostazione diffusa in giurisprudenza, sebbene essa implichi dei dubbi in sede esegetica e applicativa. Quando il dipendente è a conoscenza di apparecchiature difettose o di condizioni pericolose relative al servizio, ha la possibilità di assumersene la responsabilità e continuare l'impiego oppure di abbandonarlo⁸³.

In argomento, nel complesso, si è osservato:

Lo sviluppo del diritto comune inglese ha fornito un quadro giuridico che è persistito fino all'inizio della Rivoluzione industriale in Europa e America. Tre principi critici si sono gradualmente sviluppati, determinando quali danni fossero risarcibili. Erano generalmente così restrittivi che sono diventati noti come la "trinità empia delle difese". Vi era, innanzitutto, la *contributory negligence*. Se il lavoratore fosse stato in qualche modo responsabile del proprio infortunio, la dottrina della negligenza concorrente implicava che il datore di lavoro non sarebbe stato in colpa. Indipendentemente da quanto fossero pericolosi i macchinari dell'epoca, qualsiasi lavoratore che scivolasse e perdesse un braccio o una gamba non aveva diritto ad alcun risarcimento. Poi la "*fellow servant rule*". Per il principio del "compagno di servizio", i datori di lavoro non erano ritenuti responsabili se le lesioni a carico del lavoratore fossero state in parte il risultato dell'azione o della negligenza di un suo collega. Ciò fu stabilito in America da *Farwell v. Boston & Worcester R.R. Corp.*, 45 Mass. 49

⁸¹ N. FRANK, *Maiming and killing: occupational health crimes*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1993, 1, 107 ss.

⁸² J. D. MCATEER, *Accidents: causation and responsibility in law: a focus on coal mining*, in *West Virginia Law Review*, 1981, 4, 921 ss.; R.M. JANUTIS, *The new industrial accident crisis: compensating workers for injuries in the office*, in *Loyola Los Angeles Law Review*, 2008, 1, 25 ss. (spec. 33).

⁸³ *I.G.N. Ry. Co. v. Turner*, 3 Tex. Civ. App. 487, 23 S.W. 146 (Texas Civ. App. 1893).

(Massachusetts 1842). Infine la “*assumption of the risk rule*”, che era di eccezionale portata. Sosteneva semplicemente che i dipendenti conoscevano i pericoli di un determinato lavoro quando firmavano i loro contratti. Pertanto, accettando una determinata mansione, essi si assumevano qualsiasi rischio intrinseco che essa avrebbe comportato. Tale esclusione di responsabilità era spesso formalizzata al momento dell’istaurazione del rapporto col dipendenti e, in molti settori, nei contratti era precisato che i lavoratori abdicavano dal loro diritto di citare in giudizio l’impresa. In ogni caso le spese di giustizia erano il più delle volte al di là delle limitate possibilità del lavoratore infortunato⁸⁴.

Tale panorama si modificò solo a partire dal primo decennio del ‘900, allorquando vennero varate le *workers’ compensation laws*.

La lotta per ottenere il varo di una legge sui risarcimenti danni correlati al lavoro, dipendenti da infortunio o malattia, è stata particolarmente aspra del XX secolo. I lavoratori muovevano censure dinnanzi alle corti per ottenere compensazioni pecuniarie, copertura delle spese mediche, giustizia. I datori di lavoro, a fronte di queste emergenze, anelavano uno strumento che potesse limitare gli esborsi. Tali pressioni alimentarono le riforme. Il sistema risarcitorio americano è parte della storia del conflitto tra classi sociali. Tutto muove dalla metà dell’800, allorquando cominciarono ad essere instaurate le cause risarcitorie, le ricerche scientifiche e statistiche, le lotte per le rivendicazioni dei dipendenti, le manifestazioni sindacali. Si acuì il confronto tra capitale e forza lavoro. L’infortunio cominciò ad essere considerato come un “*social murder*”: eventi prevedibili da parte dei capitalisti vennero considerati come frutto di scelte governative finalizzate a sostenere l’economia a discapito delle vite dei dipendenti. I datori minimizzavano la connessione con violazione di regole cautelari, tendendo ad attribuire l’origine degli eventi lesivi al fato, o alla negligenza dello stesso infortunato, come se costituissero un risultato ineluttabile del progresso. Le *Workers’ Compensation Laws* costituirono una risposta a queste opposte visioni, una linea di compromesso. Si è inteso compensare il danno al fisico e alla mente con del denaro, in misura limitata. La limitazione della responsabilità, a favore del datore; il risarcimento certo e rapido, a favore del lavoratore⁸⁵.

La vacanza del diritto penale, in ottica preventiva, s’unì, dunque, nel XIX secolo, all’assenza di tutela civilistica per i danni occorsi in ambiente di lavoro, all’insussistenza di un sistema di previdenza sociale per le vittime del lavoro e, contemporaneamente, alla carenza di un servizio sanitario pubblico tale da garantire, perlomeno, agli infortunati e i malati per causa di servizio la copertura per le spese mediche necessarie⁸⁶.

6. Conclusioni

Il confronto tra Stati Uniti e Italia sviluppato in questa sede sul tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prima del ‘900, ha posto sotto il faro, nel contempo, divergenze e alcuni punti in comune.

L’economia italiana del XIX secolo e quella statunitense presentano profonde differenze, radicate nei peculiari contesti storici, geografici, politici e culturali. L’Italia rimase politicamente frammentata fino all’unificazione (1861); il che ostacolò la creazione di un mercato nazionale ampio, con differenze tra Nord (caratterizzato da un’economia proto industriale e con un comparto agricolo relativamente avanzato) e Sud (a vocazione agricola e dominato dal latifondo) oltremodo marcate.

L’economia fu, inoltre, fortemente condizionata dalla scarsità di risorse naturali necessarie allo sviluppo dell’industria, oltre che dalla carenza di capitali di investimento.

⁸⁴ G.P. GUYTON, *A brief history of workers’ compensation*, in *Iowa Orthopaedic Journal*, 1999, 19, 106 ss.

⁸⁵ A. BALE, *The American compensation phenomenon*, in *International Journal of Health Services*, 1990, 2, 253 ss.

⁸⁶ In argomento, vd. A. DE LIA, *Medicina e diritto penale negli U.S.A.*, in www.federalismi.it, 29 maggio 2024.

Negli Stati Uniti, invece, già a seguito della *Independence War* (1776), l'unità costituì la base per un più florido e precoce commercio interno, mentre l'espansione verso il *west*, con il *Manifest Destiny*, rese disponibili terre sconfinite anche per i piccoli proprietari/produitori agricoli, nonché ingenti risorse naturali per la nascente industria, che venne supportata da infrastrutture e da un settore dei trasporti particolarmente avanzati per l'epoca, e che, inoltre, trovò un largo sfogo attraverso il commercio transoceanico⁸⁷.

Talché, nel complesso, indubbiamente, il maggior “dinamismo sociale”, nel contesto di un'economia più ricca, supportati, entrambi, dal liberismo e dall'idea del “*self made man*”, oltre che dall'etica protestante, che valorizzò il lavoro e l'iniziativa privata come strumenti per la realizzazione del destino individuale e per raggiungere la felicità ed il successo.

La più precoce industrializzazione americana, parallelamente al fenomeno dello sfruttamento degli immigrati e delle minoranze etniche nelle fabbriche, alla rapida urbanizzazione e alle difficoltà che dovettero affrontare le famiglie degli operai nelle grandi città, all'emergere dell'*upper class*, presto alimentarono, nel loro complesso, la lotta di classe e l'associazionismo sindacale statunitense, assai prima di quanto ciò non avvenne nel nostro Paese.

Quanto, invece, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur a fronte delle notevoli diversità attinenti alle caratteristiche del settore produttivo e alla ricchezza dei due Paesi, il rischio per i lavoratori italiani e per quelli americani (seppur in carenza di statistiche idonee ad una esatta “quantificazione”), nell'800, fu particolarmente alto, progressivamente più elevato in connessione con la nascita e lo sviluppo delle industrie⁸⁸.

Rispetto all'emersione del problema della tutela della salute dei lavoratori, in Italia così come negli *States*, i legislatori cominciarono ad apprestare, allora, solo alla fine del XIX secolo, le prime, rudimentali regolamentazioni, che si rivelarono, però, inefficaci nella prospettiva della *compliance* e della riduzione degli eventi lesivi, anche per via del blando apparato sanzionatorio.

Tanto il diritto penale quanto il rimedio civilistico-risarcitorio apparvero, inoltre, in grave ritardo rispetto all'esigenza di garantire la prevenzione e la copertura dei danni patiti dai lavoratori e dai superstiti, rispetto agli infortuni e alle malattie professionali.

A fronte di queste emergenze, il legislatore italiano si mosse, stavolta, in anticipo, attraverso il varo di un sistema di previdenza, ispirato alla logica del *no-fault*, su una linea che venne percorsa, a partire dal primo decennio del secolo successivo, anche dai legislatori statunitensi.

Ciò attraverso una logica di “compromesso”, di bilanciamento tra interessi contrapposti che, a ben considerare, contraddistinguerà l'approccio al tema della *safety at workplace* anche negli anni a venire.

⁸⁷ Ciò sebbene il *South* si resse a lungo, in prevalenza, sul sistema schiavistico correlato ad un'economia spiccatamente agricola e fondata sulla grande proprietà terriera, che evolse in seguito all'abolizione della schiavitù attraverso nuove forme di sfruttamento degli afroamericani.

⁸⁸ Vd., per il contesto italiano, anche M. MORELLO, *Alle origini della tutela degli infortuni sul lavoro*, in *Diritto della Sicurezza sul Lavoro*, 2016, 2, 23 ss.